
GUIDO VIDIRI

Profili giuslavoristici dell'impresa familiare.

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Natura dell'impresa familiare: impresa individuale o collettiva? — 3. Art. 46 Cost. ed impresa familiare. — 4. Diritti dei partecipanti all'impresa: diritto al mantenimento. — 5. *Segue*: partecipazione agli utili, ai beni acquistati ed agli incrementi dell'azienda. — 6. *Segue*: diritto alla gestione dell'impresa. — 7. Cessazione dell'impresa e scioglimento del rapporto lavorativo del familiare. — 8. Trasferimento del diritto di partecipazione e prelazione sull'azienda. — 9. Estensibilità della normativa sul lavoro subordinato all'impresa familiare. Limiti. — 10. Conclusioni.

1. È opinione largamente diffusa che la *ratio* dell'art. 230 *bis* c. c., regolante l'impresa familiare, vada individuata nell'esigenza di apprestare una tutela minima inderogabile a favore di quei rapporti di lavoro che in precedenza vedevano alcuni membri della comunità familiare esplicare una preziosa attività lavorativa in forme molteplici, senza alcuna garanzia economica e giuridica (1).

Prima della L. 19 maggio 1975, n. 151 il lavoro familiare aveva una disciplina «occasionale e frammentaria» e veniva escluso dall'ambito di applicazione delle norme dettate per il lavoro subordinato in genere (2).

Per di più la presunzione di gratuità che assisteva tutte le attività

finalità dell'art. 230 *bis* c. c. è quella di garantire e tutelare la collaborazione resa dai familiari, onde impedirne lo sfruttamento e la discriminazione e valorizzarne l'apporto.

In giurisprudenza tra le altre cfr. Cass., 8 aprile 1981, n. 2012, in *Giust. Civ.*, 1981, I, 1595; Id., 9 aprile 1983, n. 2537, *ivi*, 1984, I, 250; Id., 26 giugno 1984, n. 3722, *ivi*, 1984, I, 2746; Id., 15 gennaio 1987, n. 4, *ivi*, 1987, I, 840.

(2) In tali sensi V. COLUSSI, voce «Impresa familiare», in *No-viss. Dig. it., Appendice*, IV, Torino, 1980, 49.

lavorative svolte nell'ambito della famiglia e che si soleva giustificare sulla base di ragioni di ordine morale ed affettivo (*benevolentiae vel affectionis causa*) (3), finiva per provocare nella realtà fattuale sostanziali e gravi ingiustizie. I familiari — lavoratori fornendo infatti gratuitamente la loro opera venivano ad arricchire dei risultati del loro lavoro il familiare — datore di lavoro, con la conseguenza che, in occasione della morte di quest'ultimo, di tale arricchimento venivano ad avvantaggiarsi tutti indistintamente i suoi successori legittimi senza che potessero godere di alcuna preferenza quanti invece avevano concretamente contribuito alle fortune della comunità familiare con le loro prestazioni (4).

Questa situazione di palese ingiustizia si manifestava in un contesto caratterizzato da una forte spinta sul piano socio-giuridico verso una progressiva valorizzazione di ogni forma di attività lavorativa, e dall'altro lato da una sempre più diffusa contestazione della struttura gerarchica ed autoritaria della famiglia e dei conseguenziali fenomeni di degradazione e di crisi dei ruoli dei suoi componenti.

Solo a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 151 del 1975 si è venuto a determinare una radicale trasformazione dell'istituto familiare, le cui linee portanti possono ora individuarsi nell'attuazione di una effettiva eguaglianza tra i coniugi ed in una maggiore tutela della personalità e dei diritti dei figli, sia legittimi che naturali, in linea con i valori costituzionalmente garantiti (artt. 29 e 30 Cost.). In un siffatto assetto ordinamentale rilevante significato viene ad assumere la normativa sul lavoro svolto nell'ambito familiare. Se infatti si considera che il lavoro rappresenta uno strumento insostituibile per la valorizzazione di tutte le risorse umane, rendendo effettiva la partecipazione del cittadino alla organizzazione sociale (5), e se si considera altresì che la famiglia rappresenta una comunità nella quale si sviluppa la personalità dei singoli, appaiono del tutto chiare le ragioni che hanno indotto il legislatore a valorizzare la prestazione del familiare e a fare conseguentemente quella subalternativa e dipendenza economica nella quale versavano, nei riguardi del capo famiglia, la moglie e i figli (6).

(3) Per una valutazione critica dell'indirizzo giurisprudenziale formatosi, prima dell'entrata in vigore della legge n. 151 del 1975, in tema di lavoro prestato nell'ambito familiare vedi A. PALAZZO, *Il lavoro nella famiglia e nell'impresa familiare*, in *Dir. Famiglia*, 1976, 831 e segg.

In argomento vedi pure A. ALIBRANDI, *Il lavoro nella comunità familiare dopo la riforma del diritto di famiglia*, in *Arch. Giur.*, 1976, 642, che parla a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 151 del 1975 di ablazione della presunzione di gratuità del lavoro nell'ambito familiare, svolto *affectionis vel benevolentiae causa*; M. GHIDINI, *L'impresa familiare*, Padova, 1977, 12.

(4) In questi termini V. COLUSSI, *op. cit.*, 50, il quale evidenzia altresì come questa situazione di ingiusto trattamento del familiare-lavoratore si concretizzasse in un ordinamento che da lunghissimo tempo conosceva un istituto, quello della collazione, il cui scopo è proprio quello di garantire l'eguaglianza del trattamento fra i discendenti del *de cuius* e nell'ambito del quale il lavoro prestato dal figlio a favore del padre viene in rilievo solo come motivo di atti di liberalità del padre verso il figlio, per escludere cioè dall'obbligo di conferire quanto il figlio ha ricevuto per i servizi resi al padre (art. 742, 3° comma, e 770, 2° comma, c. c.).

(5) Evidenzia il collegamento tra il diritto al lavoro ed il disposto dell'art. 3, 2° comma, Cost.: G. F. MANCINI, *Commentario della Costituzione a cura di G. Branca, Principi fondamentali* (artt. 1-12), Bologna-Roma, 1975, 209 e segg., per il quale infatti il 1° comma dell'art. 4 Cost., promettendo una politica di pieno impiego, intende soddisfare la prima e più elementare condizione affinché i lavoratori partecipino realmente all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.

In argomento vedi pure A. NATOLI, *Limiti costituzionali dell'autonomia privata nel rapporto di lavoro*, I, *Introduzione*, Milano, 1955, 67; P. CALAMANDREI, *La Costituzione inattuata*, Roma-Milano, 1956, 14 e 45 e segg.; A. PREDIERI, *Pianificazione e costituzione*, Milano, 1963, 193, secondo cui «la Repubblica esige dai cittadini l'adempimento dei doveri di solidarietà sociale, prende l'impegno di rimuovere gli ostacoli d'ordine economico e sociale, riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto, onde tutti i cittadini possano rivendicare l'effettiva partecipazione all'organizzazione sociale».

(6) Per l'opinione che dalla disciplina dell'impresa familiare appare ora ravvisabile la proiezione di un nuovo tipo di famiglia diretto a riscoprire «valori dimenticati dalla società industriale: la collaborazione solidaristica tra i coniugi e l'apporto in termini di solidarietà familiare delle relazioni di parentela» vedi E. V. NAPOLI, *Incidenza dell'impresa familiare sulla realtà socio-economica della famiglia*, nell'opera collettanea *L'impresa nel nuovo diritto di famiglia* a cura di A. Maisano, Napoli, 1977, 177.

Per P. RESCIGNO, *Sull'impresa familiare e il lavoro nella famiglia*, in *Dir. Famiglia*, 1978, 937, «le ragioni della norma sono da ricondurre ad una nozione nuova della solidarietà familiare ed ad una valutazione più adeguata della posizione dei singoli nell'ambito della comunità, e in particolare dei soggetti che diano un contributo attivo nell'ambito della famiglia».

E proprio al perseguimento di tali risultati un apporto non certo trascurabile è stato fornito dal disposto dell'art. 230 bis c. c. (7). Ed invero con tale norma, che introduce nel nostro ordinamento un istituto non facilmente catalogabile, per la sua originalità e novità, negli schemi tradizionali, si è statuito che quando non è configurabile un diverso rapporto (ad es. lavoro subordinato; società; associazione in partecipazione; azienda gestita, ex art. 177, lett. d, c. c., da ambedue i coniugi) il familiare (coniuge, parente entro il terzo grado, affine entro il secondo grado) che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquisiti con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Con la stessa norma si è ancora statuito che le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa (art. 230 bis, 1° comma).

Queste disposizioni hanno fatto sorgere numerosi problemi ermeneutici ed hanno soprattutto fornito le principali argomentazioni per il dibattito, non ancora esaurito, sull'esatta definizione del ruolo assunto nell'ambito dell'impresa dai familiari lavoratori.

2. Una molteplicità di opinioni, in buona misura incentivata dalle imperfezioni tecniche della normativa legislativa, si riscontra in dottrina ed in giurisprudenza sulla natura dell'impresa familiare, la cui individuazione, come è stato puntualmente osservato, «finisce sostanzialmente per diventare la strozzatura obbligata nella quale tutti i nodi problematici della fattispecie si presentano con maggiore forza» (8).

L'indirizzo che appare maggioritario attribuisce natura individuale all'impresa familiare (9), sul presupposto che con l'art. 230 bis il legislatore abbia inteso tutelare unicamente il lavoro pre-

(7) Per la vastissima bibliografia in tema di impresa familiare vedi per tutti S. PATTI, *La prestazione di lavoro nell'impresa familiare*, in *Dir. Lav.*, 1976, 85 e segg.; E. SIMONETTO, *L'impresa familiare: dubbi interpretativi e lacune normative*, in *Riv. Società*, 1976, 505 e segg.; G. BARALIS, *Appunti sull'impresa familiare*, in *Riv. Notar.*, 1977, I, 3 e segg.; M. FINOCCHIARO, *Fondamento e natura (individuale o collettiva) dell'impresa familiare*, in *Vita Notar.*, 1977, 872 e segg.; R. COSTI, *L'impresa familiare*, in *Trattato di dir. civ. e di dir. pubbl. dell'economia* diretto da F. Galgano, II, *L'impresa*, Padova, 1978, 629 segg.; N. IRTI, *L'ambigua logica dell'impresa familiare*, in *Riv. Dir. Agr.*, 1980, I, 525 e segg.; M. DAVANZO, *L'impresa familiare nel nuovo diritto di famiglia*, Padova, 1981; I. MILITERNI, *Impresa familiare: rassegna di giurisprudenza*, in *Riv. Notar.*, 1982, 672 segg.; C. SLAVICH, *Rapporti interni ed esterni a proposito di società ed impresa familiare: un equivoco?*, in *Giur. Comm.*, 1983, I, 206 e segg.; F. SANTOSUOSSO, *Delle persone e della famiglia. Il regime patrimoniale della famiglia*, Torino, 1983, 203 e segg.; G. MINNITI, *L'impresa ed il diritto di famiglia*, in *Vita Notar.*, 1984, 1170; A. MORELLO, *Sull'impresa familiare e sull'ammissibilità di sue trasformazioni in società*, in *Riv. Notar.*, 1984, 1065; C. A. GRAZIANI, *Rileggendo l'art. 230 bis*, in *Nuovo Dir. Agr.*, 1986, 181 e segg.; V. LO FIENGO, *Il fondo patrimoniale, l'azienda coniugale e l'impresa familiare*, in *Fallimento*, 1986, 825 e segg.; C. LICINI, *Appunti per la qualificazione soggettiva dell'impresa familiare*, in *Rass. Dir. Civ.*, 1987, 618 e segg.

(8) Così testualmente P. CARBONE, *Diritto di famiglia: casi e questioni*, lezioni raccolte da P. Perfingieri, Camerino-Napoli, 1982, 297.

(9) Per la tesi della natura individuale dell'impresa familiare cfr. per tutti M. GHIDINI, *L'impresa familiare*, Padova, 1977, 7 e segg.; V. PANUCCIO, *L'imputazione dell'impresa familiare*, in *Dir. Famiglia*, 1977, 284; Id., *L'impresa familiare*, Milano, 1981, 83 e segg.; A. IANNUZZI, *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano, 1977, 537; G. OPPO, *op. cit.*, 507; V. COLUSSI, *op. cit.*, 62 segg.; F. CORSI, *Il regime patrimoniale della famiglia*, in *Trattato di diritto civile* già diretto da A. Cicu e F. Messineo, e continuato da L. Mengoni, VI, tomo II, Sez. 2, Milano, 1984, 206 e segg.; G. COTTRAU, *Il lavoro familiare*, Milano, 1984, 107 e segg.; S. CASCIOLI, *Il lavoro nell'impresa familiare*, in *Lavoro* 80, 1986, 1004 e segg.; M. C. RUFFO, *Impresa familiare e separazione personale dei coniugi*, in *Dir. e Giur.*, 1987, 245; D. BARBERO, *Il sistema del diritto privato a cura di A. Liserre e G. Floridia*, Torino, 1988, 394.

In giurisprudenza per tale indirizzo vedi tra le altre Pret. Genova, 22 dicembre 1977 (decr.), in *Dir. Famiglia*, 1979, 142; Trib. Ferrara, 15 luglio 1977, in *Riv. Dir. Agr.*, 1980, II, 235; Pret. Bassano del Grappa, 21 giugno 1979, in *Giur. It.*, 1980, I, 2, 619; Cass., 8 aprile 1981, n. 2012, in *Foro It.*, 1981, I, 2209; Trib. Roma, 17 marzo 1984, in *Dir. Fall.*, 1984, II, 601; Pret. Palermo, 28 gennaio 1985 (ord.), in *Dir. Famiglia*, 1985, 642; Trib. Oristano, 30 maggio 1985, in *L'impresa*, 1987, 2045; Cass., 15 gennaio 1987, n. 4 (ord.), in *Giust. Civ.*, 1987, I, 840.

stato nell'impresa o in collegamento funzionale con l'impresa, senza volere in alcun modo eliminare la contrapposizione tra lavoratore e datore di lavoro e fare conseguentemente assumere ai familiari la figura di coimprenditori (10). Secondo tale ricostruzione l'art. 230 bis si limita «a disciplinare i rapporti interni tra familiari che si trovino in determinati rapporti con l'imprenditore, senza in alcun modo pretendere di innovare per quanto concerne i rapporti esterni» (11). In una siffatta ottica si sostiene, più specificamente, che l'imprenditore può porre in essere qualsiasi atto di gestione con efficacia diretta nei riguardi dei terzi, e si aggiunge altresì che i familiari vantano esclusivamente diritti di natura obbligatoria e che possono inoltre agire per ottenere il risarcimento di quei danni che dimostrino di avere in concreto subito per essere state disattese dall'imprenditore quelle decisioni che devono essere adottate a maggioranza dai partecipanti all'impresa (12).

Un opposto indirizzo propende invece per il carattere collettivo dell'impresa familiare, che infatti viene assimilata alla società (13) o all'impresa collettiva non societaria (14).

Non manca poi chi parla di associazione in partecipazione (15), di associazione non riconosciuta (16), di comunione di impresa (17) o, più semplicemente, di impresa comune (18).

Sul versante della natura collettiva dell'impresa si evidenzia che l'art. 230 bis non distingue l'imprenditore dai familiari, trattando tutti alla stessa stregua, con la conseguenza che l'impresa familiare viene ad assumere rilevanza esterna in quanto tutti acquistano la qualità di coimprenditori come tali assoggettabili, in caso di insolvenza, alle procedure concorsuali. E si trova il fondamento di tale opinione negli incisivi poteri riconosciuti ai familiari in relazione alla conduzione dell'impresa ma soprattutto nella lettera del citato art. 230 bis laddove si stabilisce che le decisioni del 1° comma «sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa» (19).

Quest'ultimo indirizzo non sembra però condivisibile. In primo luogo va osservato che se i poteri che l'art. 230 bis attribuisce ai familiari collaboratori fossero sufficienti a trasformarli in coimprenditori, e quindi in coobbligati, la norma finirebbe per penalizzare l'attività lavorativa resa dai familiari a favore dei componenti la stessa famiglia (20), in contrasto con quella che si è vista essere la ratio della nuova normativa e con la volontà legislativa emergente dai lavori preparatori, dai quali si evidenzia con certezza l'intento di disciplinare esclusivamente i rapporti tra i partecipanti all'impresa familiare senza alcun riflesso esterno, e di volere uni-

(10) Vedi in tali sensi V. COLUSSI, *op. cit.*, 64.

(11) In tali precisi termini R. COSTI, *Impresa familiare, azienda coniugale e «rapporti con i terzi» nel nuovo diritto di famiglia*, in *Giur. Comm.*, 1976, 6.

(12) Per questa opinione vedi tra gli altri R. COSTI, *Lavoro e impresa nel nuovo diritto di famiglia*, in *Quaderni di giurisprudenza commerciale*, 1976, 98 e segg.; V. COLUSSI, *op. cit.*, 75-75. *Contra* però M. GHIDINI, *L'impresa familiare*, cit., 57-58, il quale ritiene che l'inosservanza da parte dell'imprenditore dei deliberati della maggioranza dei familiari configura una giusta causa di recesso dall'impresa con l'obbligo per il titolare di procedere alla liquidazione dei diritti spettanti ai familiari componenti la maggioranza.

(13) Per il carattere societario dell'impresa familiare cfr. E. FRAZZINI, *La riforma del diritto di famiglia: luci ed ombre sui rapporti patrimoniali tra i coniugi*, in *Dir. Famiglia*, 1975, 1570-1571; E. SIMONETTO, *L'impresa familiare*, cit., 521; F. SCHIAVON, *L'azienda ed il nuovo diritto di famiglia*, Milano, 1977, 20, che ravvisa nell'impresa familiare una società di persone sia pure con vincoli di parentela, che si costituirebbe a norma dell'art. 2247 c. c.; C. M. BIANCA, *Diritto civile, II, La famiglia e le successioni*, Milano, 1985, 377, che parla di società legale; P. SCHLESINGER, in A. TORRENTE, *Manuale di diritto privato*, Milano, 1985, 913, che fa riferimento alla società di fatto; F. SANTORO PASSARELLI, *Nozioni di diritto del lavoro*, Napoli, 1985, 105, per il quale si è in presenza di una società atipica. Si pronuncia infine per una società *sui generis* F. D. BUSNELLI, *Impresa ed azienda gestita da entrambi i coniugi*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 1976, 1413 cui adde A. NIGRO, *Riflessione sull'impresa familiare (a proposito del parere 11 febbraio 1976 del Consiglio di Stato)*, in *Giur. Comm.*, 1977, I, 714 e segg. ed A. MORELLO, *Sull'impresa familiare e sull'ammissibilità di sue trasformazioni in società*, in *Riv. Notar.*, 1984, I, 1075 e segg.

In giurisprudenza la natura collettiva dell'impresa familiare viene sostenuta da Cons. di Stato, Sez. III, nel parere 11 febbraio 1976, in *Giur. Comm.*, 1976, I, 726; App. Milano, 24 marzo 1978 (decr.), in *Foro Pad.*, 1978, 132; Pret. Santhià, 14 luglio 1986, in *Giur. It.*, 1987, I, 2, 518.

(14) Per l'opinione secondo cui si è in presenza di una impresa collettiva non societaria vedi A. MAISANO, *Spunti per un dibattito nell'impresa familiare*, in *L'impresa nel nuovo diritto di famiglia* a cura dello stesso A. Maisano, Napoli, 1977, 13 e segg., che osserva come il principio di tipicità delle imprese sociali, sancito dall'art. 2249 c. c., porti ad escludere che sia stato istituito un nuovo tipo di società. A conferma poi della natura collettiva dell'impresa l'A. si richiama all'iter formativo dell'art. 230 bis, nel quale intravede l'intento legislativo di estendere al nuovo istituto i principi da tempo affermatasi nella comunione tacita familiare, considerata

camente tutelare e retribuire l'attività lavorativa di quei familiari la cui posizione risultava ingiustificatamente sacrificata perché priva di riconoscimento giuridico (21).

A nostro avviso, oltre a tale preliminare considerazione, fanno propendere per la natura individuale dell'impresa familiare le seguenti argomentazioni che la dottrina ha, a più riprese, evidenziato:

a) l'uso del verbo «collaborare», riportato nel testo dell'art. 230 bis, sta a significare che non si è inteso confondere la figura del titolare dell'impresa con quella degli altri familiari, ove si tenga presente che l'art. 2086 c. c. nell'occuparsi della direzione e gerarchia dell'impresa, si esprime testualmente: «L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori» (22);

b) con il riconoscere carattere collettivo all'impresa familiare si vengono a ricollegare arbitrariamente alla semplice attività di collaborazione prevista dall'art. 230 bis gli stessi effetti che sul piano della responsabilità il legislatore ha previsto per l'ipotesi in cui il coniuge assume di fatto con il suo *partner* la vera e propria gestione dell'impresa e ne divenga coimprenditore (ipotesi questa che figura nella lett. d) del 1° comma e nel 2° comma dell'art. 177, e che trova la sua regolamentazione in relazione ai poteri gestionali nell'art. 181 e nel 2° comma dell'art. 182) (23);

c) l'art. 230 bis riserva ai familiari il potere di concorrere alle decisioni sull'amministrazione straordinaria dell'impresa mentre nulla dispone circa l'ordinaria conduzione dell'attività e la rappresentanza dell'impresa, sicché dalla lettura della norma è lecito dedurre che la gestione ordinaria spetti in via originaria ed esclusiva al titolare dell'impresa che ad essa provvede in nome e per conto proprio, con la conseguente impossibilità di assegnare la qualifica di imprenditore a chi invece non può compiere atti di gestione ordinaria né vincolare gli altri familiari (24);

d) l'ultima proposizione dell'art. 230 bis con l'escludere per i familiari che non hanno la piena capacità d'agire il ricorso alle autorizzazioni giudiziali e con lo statuire semplicemente che «sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi» induce ad escludere che l'incapace che collabora all'impresa possa diventare imprenditore, atteso che l'acquisizione di tale *status* si accompagna sempre a particolari forme *abilitative* (artt. 320, 371, 397, 424 e 425 c. c.) (25);

e) il conferimento ai familiari di un diritto di prelazione in caso di divisione ereditaria o di trasferimento d'azienda comprova

impresa collettiva anche al di fuori dell'esercizio dell'agricoltura (pagg. 27-28).

(15) Cfr. per tale opinione P. FILIPPI, *La vecchia zia partecipa agli utili?*, in *Giur. Comm.*, 1976, I, 173 cui adde G. GHEZZI, *Ordinamento della famiglia, impresa familiare e prestazione di lavoro*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 1976, I, 1384.

(16) Vedi G. TAMBURRINO, *Il lavoro nella famiglia, nell'azienda e nell'impresa familiare a seguito della riforma del diritto di famiglia*, in *Mass. Giur. Lav.*, 1976, 290-291; G. BARALIS, *Appunti sull'impresa familiare*, in *Riv. Notar.*, 1977, 26 e segg., 38 e segg.

(17) Cfr. V. FILOSA, *Riforma del diritto di famiglia. Riflessi tributari su impresa e azienda - La vecchia e nuova impresa familiare*, Padova, 1975, 61 e segg.

(18) Cfr. A. C. GRAZIANI, *L'impresa familiare nel nuovo diritto di famiglia: prime considerazioni*, in *Nuovo Dir. Agr.*, 1975, 225.

(19) Cfr. A. C. GRAZIANI, *op. cit.*, 225 e segg.; F. D. BUSNELLI, *op. cit.*, 1407; A. e F. FINOCCHIARO, *op. cit.*, 1243 e segg.

(20) In questi sensi da ultimo M. TANZI, *op. cit.*, 523.

(21) Si richiamano ai lavori parlamentari per escludere la natura collettiva dell'impresa familiare R. COSTI, *Impresa familiare, azienda coniugale e «rapporti con i terzi» nel nuovo diritto di famiglia*, cit., 6; F. DEL VECCHIO, *Il nuovo diritto di famiglia alla luce della legge fallimentare*, in *Giur. It.*, 1977, IV, 95. Osserva in particolare V. PANUCCIO, *L'impresa familiare*, cit. 109-110, che si finisce per assicurare una vita assai grama all'impresa familiare se alla mancata previsione di una forma retributiva, con le garanzie dell'art. 36 Cost. (tanto che in periodi di crisi economica il lavoro prestato può non ricevere alcun corrispettivo né nel mantenimento né in altra forma di partecipazione economica) viene ad aggiungersi a carico dei partecipanti all'impresa il rischio di fallire, di rispondere anche penalmente ed in genere di risultare responsabili verso i terzi.

(22) Così ancora F. DEL VECCHIO, *op. loc. ult. cit.*

(23) In questi termini cfr. G. GHEZZI, *op. cit.*, 1380; R. COSTI, *op. cit.*, 11. Sulle aziende gestite da entrambi i coniugi (art. 177, lett. d, c. c.) vedi B. INZITARI, *Impresa e società nella comunione legale familiare*, in *Contratto e Impresa*, 1986, 72 segg.

(24) Così M. TANZI, *op. cit.*, 523-524 e nello stesso senso G. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale, I, Diritto dell'impresa*, Torino, 1986, 80; G. PELLEGRINO, *Il fallimento dei gruppi associativi*, Padova, 1986, 292 e segg.; F. FERRARA jr., F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 1987, 79, nota 5.

Per l'opinione secondo cui la gestione ordinaria dell'impresa spetta invece a ciascun coniuge disgiuntamente vedi A. e M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, cit., 1362 e segg.

(25) Per diverse e contrarie considerazioni vedi A. e M. FINOC-

che l'azienda, costituente strumento dell'impresa familiare, fa sempre ed esclusivamente parte del patrimonio dell'imprenditore (26);

f) l'art. 14 L. 9 dicembre 1977, n. 903 («alle lavoratrici autonome che prestano lavoro continuativo nell'impresa familiare è riconosciuto il diritto di rappresentare l'impresa negli organi statuari delle cooperative, dei consorzi e di ogni altra forma associativa») nel garantire a tutti i membri (uomini e donne) dell'impresa familiare una perfetta eguaglianza anche in relazione alla partecipazione agli organismi associativi presuppone che, ad esclusione del titolare, agli altri familiari che collaborano all'impresa non compete la qualifica di imprenditore, perché altrimenti la norma risulterebbe priva di qualsiasi significato, rientrando nei normali poteri imprenditoriali anche quelli rappresentativi (27);

g) un ulteriore rilievo capace di avvalorare quanto sinora detto è infine desumibile dalle disposizioni tributarie sull'impresa familiare contenute nella L. 19 febbraio 1985, n. 17, dove il frequente riferimento all'imprenditore in contrapposizione ai collaboratori e la previsione della necessità del requisito della prevalenza (e non solo della continuità) dell'attività di lavoro prestata dai familiari sembra confermare l'estraneità di quest'ultimi alla titolarità dell'impresa (28).

L'accoglimento della tesi della natura individuale dell'impresa familiare, imposta dalle argomentazioni sinora svolte, determina la necessità di definire l'esatta natura dei rapporti correnti tra il titolare dell'impresa ed i suoi collaboratori familiari e di delimitare i poteri ed i diritti a questi ultimi riconosciuti nell'ambito di un disegno normativo diretto a regolamentare il lavoro familiare valorizzando quei vincoli affettivi e di reciproca solidarietà non riscontrabili nei restanti rapporti di lavoro.

3. È a tutti noto che nel nostro paese le organizzazioni sindacali si sono sinora decisamente opposte a qualsiasi modifica della regolamentazione dell'impresa diretta ad introdurre forme «cogestive» basate sull'inserimento dei lavoratori o delle loro rappresentanze negli organi decisionali dell'impresa, e ciò nel solco di una tradizione culturale che ha sempre concepito in termini conflittuali i rapporti tra imprenditori e lavoratori (29).

In questi ultimi anni, a fronte di uno sviluppo economico non sempre ordinato e di scelte imprenditoriali che talvolta hanno determinato danni sociali, si è manifestata sempre più pressante l'esigenza che la classe lavoratrice sia presente in modo attivo, attraverso le proprie rappresentanze sindacali, nell'azione diretta a dare una nuova e diversa impronta alla democrazia industriale, non solo contribuendo alla formulazione della programmazione a livello nazionale, ma anche partecipando alla determinazione delle scelte sugli investimenti, sui processi di riconversione industriale, sulla mobilità intra ed extra-aziendale e sui restanti temi di organizzazione del lavoro.

Per soddisfare tali esigenze i sindacati hanno però escluso la via della cogestione dei lavoratori nell'impresa ed hanno preferito in-

CHIARO, *Diritto di famiglia*, cit., 1255, per i quali non si versa nell'ipotesi in esame in un normale rapporto di lavoro in quanto se si trattasse, nella specie, di esercitare unicamente diritti nascenti da detto rapporto il legislatore non avrebbe dovuto (o potuto) derogare alla disciplina introdotta con la L. 8 marzo 1975, n. 39 secondo la quale il minore (che abbia la capacità a prestare il proprio lavoro) «è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro»; C. LICINI, *op. cit.*, 624, secondo cui l'art. 230 bis non fa riferimento all'apparato protettivo delle autorizzazioni giudiziali perché «si limita a regolare l'ipotesi di partecipazione dell'incapace in quanto già costituita, ma non disciplina l'anteriore momento del modo in cui ciò deve avvenire, modo risolto perciò secondo le regole generali».

(26) In tali sensi vedi tra gli altri V. DE PAOLA e A. MACRÌ, *Il nuovo regime patrimoniale della famiglia*, Milano, 1978, 309 e nota 43 cui addè G. OPPO, in *Famiglia e impresa*, in *La riforma del diritto di famiglia dieci anni dopo. Bilanci e prospettive. Atti del Convegno di Verona 14-15 giugno 1985*, Padova, 1986, 148.

(27) *Contra* invece G. TAMBURRINO, *Considerazioni sul lavoro della donna nell'impresa familiare e nella famiglia dopo la legge n. 903 del 1977*, in *Giur. Agr. It.*, 1978, 135 e segg., secondo il quale una esatta interpretazione dell'art. 14 della L. 9 dicembre 1977, n. 903 apporta una conferma alla tesi che nell'ambito dell'impresa familiare non sussiste alcun rapporto gerarchico fra i vari membri, che devono essere considerati tutti su di un piede di parità e quindi coimprenditori.

(28) In questi termini S. D'ANNA, *op. cit.*, 1573, che richiama G. OPPO, *Famiglia e impresa*, cit., 151.

(29) Per una ricostruzione, anche sotto l'aspetto storico, della politica sindacale diretta al rifiuto della cogestione, cfr. G. GHEZZI, in *Commentario della Costituzione* a cura di G. Branca, *Rapporti economici* (art. 45-47), Bologna-Roma, 1980, 69 e segg. In argomento vedi pure T. TREU, *L'intervento del sindacato nelle istituzioni*, in *Prosp. sind.*, 1976, n. 2, 59 e segg.

(30) Per una esauriente disamina delle varie forme di controllo sull'esercizio dei poteri dell'imprenditore vedi A. CESSARI e R. DE LUCA TAMAJO, *Dal garantismo al controllo*, Milano, 1982.

dirizzare la propria politica verso forme di controllo esterno all'impresa, continuando a considerare la fabbrica come luogo di scontro di contrapposti interessi economici che mal si concilia con forme partecipative dirette dei lavoratori (30). Orbene, se come si è visto, l'ostacolo all'introduzione della «cogestione» nel nostro ordinamento è rappresentato dal perdurare di una cultura «che a tutto tende salvo, appunto, che a soffocare il conflitto ed a fare dell'impresa una mistica comunità d'interessi» (31), è evidente che tale ostacolo non si riscontra nell'ambito dell'impresa familiare, per essere i suoi diversi componenti uniti da vincoli affettivi e per essere conseguentemente coinvolti a livello personale nelle fortune dell'impresa. Né può trascurarsi di considerare che l'esercizio in comune di una attività economica ed il perseguimento di un soddisfacente livello di vita costituiscono elementi che rafforzano la comunità familiare, rinsaldandone i legami di solidarietà tra tutti gli appartenenti.

La particolare realtà socio-economica ravvisabile nell'impresa a conduzione familiare ha sicuramente indotto il legislatore ad attuare, con la normativa dell'art. 230 bis, i principi indicati nell'art. 46 della Costituzione, apprestando per la prima volta una dettagliata normazione per un istituto in precedenza previsto solo a livello costituzionale (32). È stato in tal modo fornita non solo quella strumentazione positiva la cui assenza impediva di qualificare giuridicamente la partecipazione del lavoratore familiare alle sorti dell'impresa, ma si è messo altresì in essere un esperimento di cogestione, considerato da autorevole dottrina il più avanzato nel duplice senso di configurare i rapporti che si svolgono all'interno dell'impresa come associativi, e non meramente di scambio, secondo la tradizionale configurazione del rapporto di lavoro, e di spingere la gestione fino alla cessazione dell'impresa (33).

In contrario si è affermato che una «cogestione» come quella disciplinata dall'art. 230 bis, che consente di deliberare, a maggioranza, sinanche la cessazione dell'impresa non è compatibile con la qualità di lavoratori, anche *sui generis*, dei familiari, perché determina in contrasto con l'art. 41 Cost. una pesante compressione della libertà d'iniziativa economica attraverso la sostituzione della volontà dei suddetti lavoratori a quella dell'imprenditore, costretto infatti a porre fine alla sua attività su semplice richiesta dei suoi collaboratori (34).

Siffatto assunto però, oltre a non tenere conto alcuno delle diverse tendenze manifestatesi intorno alla generale problematica sull'equivalenza tra gestione ed esercizio dell'impresa, trascura di considerare che il potere di decisione sulla cessazione dell'impresa risulta rispettoso dei principi costituzionali in quanto «non impedisce certo all'imprenditore di proseguire da solo l'impresa, con beni aziendali (che di regola non sono dei partecipi), liquidando i diritti dei familiari nei modi di legge» (35).

A tale riguardo è opportuno ribadire ancora una volta che la particolare natura dei rapporti tra i partecipi all'impresa ha costituito per il legislatore un contesto idoneo a sperimentare la praticabilità della «cogestione» che, già attuata con diverse moda-

(31) Così testualmente G. GHEZZI, *op. ult. cit.*, 139.

(32) Considerano in dottrina l'impresa familiare una fattispecie di iniziale applicazione dell'art. 46 Cost.: M. DELL'AMORE, *La prestazione di lavoro nell'impresa familiare*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 1976, I, 123-124; A. GALASSO, *Impresa familiare e comunione tacita familiare nell'esercizio dell'agricoltura*, in *Dir. Famiglia*, 1976, II, 823 e segg.; N. FLORIO, *Famiglia e impresa familiare*, Bologna, 1977, 20 e 78; M. FRAGALI, *La comunione*, in *Trattato di dir. civ. e comm.* già diretto da A. CICU e F. MESSINEO, continuato da L. MENGONI, XIII, tomo I, *App.*, Milano, 1977, 63; G. VIDIRI, *Considerazioni in tema di lavoro ed impresa familiare*, in *Giur. di Merito*, 1981, 1139; R. BETTARINI, *Famiglia, impresa familiare, impresa familiare coltivatrice*, in *Giur. Agr. It.*, 1987, I, 86.

(33) In questi termini V. PANUCCIO, *L'impresa familiare: fattispecie e statuto*, in *Dir. Famiglia*, 1976, 775; Id., *L'impresa familiare*, cit., 99-100; Id., *Il lavoro familiare*, in *Vita Notar.*, 1983, I, 803. Per l'assunto che «la riforma attuata dall'art. 230 bis non solo può indurre a considerare superati i limiti posti dall'art. 46 della Costituzione, ma rappresenta il più avanzato esperimento del legislatore in attuazione della citata norma costituzionale» vedi anche G. PELLEGRINO, *Impresa coniugale, impresa familiare e fallimento*, in *Dir. Fall.*, 1981, I, 19-20.

(34) Per tali considerazioni vedi A. e M. FINOCCHIARO, *op. cit.*, 1255-1256; A. MAISANO, *op. cit.*, 25-26. In argomento vedi pure P. RESCIGNO, *op. cit.*, 939 per il quale «la formula della cogestione, inserita genericamente nel testo costituzionale alla luce di brevi esperienze concrete allora in via di scomparsa, e più tardi conosciute in ambienti vicini (si pensi alla Germania di questo dopoguerra) con alterne soluzioni e formule, non è certamente destinata a trovare nella famiglia, formazione sociale pur rivalutata nella pienezza della sua autonomia, l'ideale terreno di elevazione».

(35) In questi precisi termini V. PANUCCIO, *L'impresa familiare*, cit., 92, secondo il quale «per questo verso il diritto dei partecipi, che sembra a taluno il più incisivo, va ricondotto in questi limiti legali, in ossequio al disposto costituzionale dell'art. 41, e senza che appaia pressante il dubbio di costituzionalità ex art. 46».

lità ed in varie forme nelle esperienze delle relazioni industriali di numerosi paesi (36), assume nell'impresa familiare una precisa caratterizzazione per l'impegno e l'apporto fattivo di tutti i familiari collaboratori senza però che il titolare dell'impresa venga privato del potere di operare all'esterno in piena autonomia e libertà operativa e con l'assunzione di tutti i rischi connessi all'esercizio dell'attività imprenditoriale. In una prospettiva di *iure condendo* un simile assetto regolamentare potrà costituire modello di utile riferimento per una estesa applicazione dell'art. 46 Cost. e per un ampliamento dei diritti di alcune categorie di lavoratori, non risultando giustificabile l'ostilità all'introduzione di forme cogestive in relazione a tutti quegli enti, associazioni o comunità nei quali, non riscontrandosi una conflittualità di ordine economico, l'attività lavorativa viene prestata per il raggiungimento di obiettivi comuni e per il perseguimento di interessi non esclusivamente patrimoniali.

È proprio il carattere innovativo dell'impresa familiare e l'espansibilità dello schema di cogestione in essa adottato che rendono stimolante soprattutto per il giuslavorista il compito di delimitare l'ambito applicativo dell'art. 230 *bis* e di individuare il contenuto dei diritti riconosciuti al familiare lavoratore, primo fra tutti quello al mantenimento ed alla partecipazione agli utili dell'impresa.

4. Il diritto al mantenimento del partecipante all'impresa familiare ha ad oggetto la somministrazione da parte dell'imprenditore di quanto necessario a tutte le occorrenze normali di vita, comprese le spese per vitto ed alloggio, per istruzione, per abbigliamento e per eventuali malattie (37). Tale diritto non può essere rivendicato da parte di chi per i propri redditi e per le proprie sostanze non versa in situazione di bisogno (38); non esclude inoltre l'obbligo generale al mantenimento gravante (in adempimento del dovere di assistenza previsto dagli artt. 147, 148 e 315 c. c.) su alcuni soggetti a favore di altri, anche se non è con lo stesso cumulabile (39); va infine quantificato in base «alla condizione patrimoniale della famiglia» dell'imprenditore (40), volendosi così assicurare un *plafond* omogeneo fra tutti i componenti dell'impresa familiare (41). Se però detto *plafond* risulta per alcuni inferiore a quello ad essi garantito *ex lege*, in base al rapporto di coniugio e di parentela, non sembra potersi disconoscere il diritto di richiedere agli obbligati (coniuge, genitori) una integrazione del trattamento che valga a riportare le loro condizioni di vita e di decoro allo stesso livello degli altri componenti l'originario nucleo familiare.

Il diritto al mantenimento in esame viene poi a differenziarsi da

(36) Per un quadro dei problemi e delle esperienze della cogestione in alcuni paesi europei cfr. G. GHEZZI, *op. cit.*, 100 e segg.

(37) Sul diritto al mantenimento del partecipante all'impresa familiare vedi per tutti S. PATTI, *La prestazione del lavoro nell'impresa familiare*, cit., 90; V. DE PAOLA-A. MACRÌ, *op. cit.*, 310-312; V. COLUSSI, *op. cit.*, 72-73; M. DAVANZO, *op. cit.*, 76-82; F. SANTOSUOSSO, *op. cit.*, 420-422.

(38) Vedi al riguardo V. PANUCCIO, *L'impresa familiare*, cit., 67; V. COLUSSI, *op. cit.*, 72. *Contra*, e cioè per l'affermazione che il diritto al mantenimento compete senz'altra condizione (età, convivenza, posizione economica) che non sia la prestazione di lavoro ed il particolare *status* considerato dall'art. 230 *bis*, vedi F. SANTOSUOSSO, *op. cit.*, 421.

(39) Per l'impossibilità di cumulare il godimento contemporaneo di due distinti diritti di mantenimento vedi V. PANUCCIO, *op. loc. cit.*; F. SANTOSUOSSO, *op. cit.*, 422.

(40) Ritengono che il mantenimento debba essere prestato secondo le condizioni patrimoniali della famiglia dell'imprenditore: V. COLUSSI, *op. cit.*, 73; N. FLORIO, *op. cit.*, 102. *Contra* invece A. e M. FINOCCHIARO, *op. cit.*, 1329-1332, secondo i quali «la famiglia», le cui condizioni economiche devono essere utilizzate quale parametro per l'accertamento del *quantum* del diritto al mantenimento non è quella dell'imprenditore, titolare dell'impresa, ma è «la stessa impresa, integrata dal patrimonio individuale dei singoli partecipi».

(41) Così V. FAZIO, in *Relazione* tenuta nell'incontro di magistrati avutosi a Frascati i giorni 7-10 ottobre 1985 e pubblicata (con il titolo «La retribuzione e il rapporto di lavoro nelle cooperative - Retribuzione ed impresa familiare - Retribuzione e volontariato») in *Quaderni Consiglio sup. magistratura*, febbraio 1987, 119, che ravvisa nel diritto al mantenimento un segnale della contiguità della disposizione dell'art. 230 *bis* coi temi della solidarietà parentale ed una prova dell'insufficienza di una ricostruzione dell'istituto che faccia leva soltanto sul dato economico organizzativo. In termini simili anche M. LIBERTINI, *Sull'impresa familiare e sulla derogabilità della disciplina dell'art. 230 bis*, in *L'impresa nel nuovo diritto di famiglia*, Napoli, 1977, 126, che considera il diritto al mantenimento estraneo ai rapporti di impresa e vi ravvisa «il riconoscimento di una tendenziale parità a livello di consumo, cioè di tenore di vita, dei familiari che prestano il loro lavoro nella famiglia o nell'impresa».

(42) In questi sensi cfr. V. PANUCCIO, *L'impresa familiare*, cit., 66-65.

quello generale per la più vasta area dei beneficiari (indicati nel 3° comma dell'art. 230 *bis*), per i diversi suoi presupposti (oltre al rapporto familiare, la prestazione di una attività lavorativa nella famiglia o nell'impresa) e per la novità del criterio di commisurazione (42), e si distingue altresì dal diritto agli alimenti che presenta un più ristretto contenuto (soltanto il necessario per la vita dell'alimentando, avuto riguardo alla sua posizione sociale) e richiede l'impossibilità dell'alimentando di provvedere al proprio mantenimento (e cioè di trovare una occupazione) (art. 438, 1° comma, c. c.), laddove l'espletamento di una attività lavorativa funge invece da presupposto indispensabile per il riconoscimento a favore dei partecipanti all'impresa familiare del diritto al mantenimento (43).

Alla luce di quanto detto va risolta la dibattuta problematica relativa alla possibilità di inserire il credito al mantenimento nella graduatoria dei privilegi indicati dalla L. 29 luglio 1975, n. 426. È stato sostenuto che tale credito deve essere assistito da privilegio in quanto rappresenta il corrispettivo di prestazioni di lavoro e pertanto deve essere preferito a quello dei creditori chirografari (44). Appare però condivisibile l'opinione di chi considera invece come chirografari i crediti dei familiari per non essere costoro lavoratori subordinati (45); ed infatti non essendo stati i crediti in esame indicati nella legge n. 426 del 1975 una loro assimilazione ai diversi crediti contemplati nel n. 1 dell'art. 2751 *bis* c. c. (disposizione richiamata dall'art. 2777, 2° comma, lett. a) si pone in evidente contrasto con il consolidato indirizzo che ritiene le norme regolanti i privilegi di carattere eccezionale e, pertanto, non suscettibili di interpretazione analogica (46). Ragione quest'ultima ostativa anche a qualsiasi richiamo al privilegio previsto dall'art. 2751 *bis*, n. 4, c. c. (richiamato dall'art. 2778, n. 17, c. c.), che ha riguardo esclusivamente agli «alimenti dovuti per legge», e cioè ai veri e propri alimenti indicati dagli artt. 433 e segg. c. c. (47).

Analogia soluzione negativa deve, a nostro avviso, seguirsi anche in relazione all'estensibilità al credito di mantenimento della normativa sulla impignorabilità dei crediti alimentari e dei crediti per somme dovute dai privati a titolo di stipendio o salario. Il carattere eccezionale di detta normativa si oppone ancora una volta a processi applicativi analogici, derogando le disposizioni di cui al 1° e 3° comma dell'art. 545 c. p. c. (su cui si misura anche il divieto di compensazione *ex art.* 1246, n. 3, c. c.) al principio generale secondo il quale il debitore è chiamato a rispondere con tutti i suoi beni (art. 2740 c. c.) e quindi anche con le sue pretese creditorie, non di rado costituenti la parte più rilevante del suo patrimonio.

Non rimane pertanto che constatare nell'attuale assetto ordina-

(43) In dottrina sulla struttura, i presupposti e le condizioni generali del diritto agli alimenti vedi per tutti G. TAMBURRINO, voce «Alimenti», in *Enc. Dir.*, III, Milano, 1958, 25 e segg.; D. VINCENTI-AMATO, *Gli alimenti - Struttura giuridica e funzione sociale*, Milano, 1973; A. TRABUCCHI, voce «Alimenti (Diritto civile)», in *Noviss. Dig. it.*, Appendice, I, Torino, 1980, 225 segg.; A. T. AULETTA, *Alimenti e solidarietà familiare*, Milano, 1984.

(44) Così M. DELL'AMORE, *op. cit.*, 133 che auspica però un intervento legislativo chiarificatore della materia non essendo attualmente concesso all'interprete di stabilire con certezza quale sia l'esatta collocazione dei crediti dei collaboratori familiari nella graduatoria dei privilegi di cui alla legge n. 426 del 1975.

(45) Per tale opinione L. GUGLIELMUCCI, *L'impresa nel nuovo diritto di famiglia*, in *Critica giur.*, 1978, fasc. 4-5, 75; G. VIDIRI, *op. cit.*, 1143.

(46) Cfr. al riguardo in giurisprudenza Comm. centr. imposte, 17 dicembre 1947, n. 90469, in *Riv. fisc.*, 1950, 315 ed in *Riv. Dir. Fin.*, 1950, II, 124, che esclude anche la possibilità di una interpretazione estensiva; Cass., 30 maggio 1960, n. 1398, in *Banca Borsa*, 1962, II, 20 con annotazione di P. CECCOPIERI MARUFFI, e più recentemente Cass., 7 gennaio 1971, n. 2, in *Giust. Civ.*, 1971, I, 226.

In dottrina da ultimo per l'assunto che i connotati caratterizzanti i privilegi sono la legalità (impossibilità dell'autonomia privata di incidere nella materia), la tipicità (individuabilità delle diverse ipotesi di privilegi nell'ambito di un numero chiuso) e la relatività (preferenza del credito garantito rispetto a quello sacrificato) e per l'affermazione dell'inapplicabilità alla fattispecie in oggetto del meccanismo analogico vedi da ultimo F. CICCARELLO, voce «Privilegio (dir. priv.)», in *Enc. Dir.*, XXXV, Milano, 1986, 725-726.

(47) Per l'inapplicabilità dell'art. 2751 *bis* c. c. al diritto al mantenimento *ex art.* 230 *bis* vedi F. SANTOSUOSSO, *op. cit.*, 422; M. DAVANZO, *op. cit.*, 80-81, che però sul presupposto che il diritto al mantenimento comprende *a fortiori*, come il più contiene il meno, anche il credito alimentare, ritiene applicabile l'art. 2751 *bis*, n. 4 ai collaboratori familiari nei casi previsti dall'art. 433 c. c. e nei limiti stabiliti dall'art. 438 c. c.

Contra V. DE PAOLA-A. MACRÌ, *op. cit.*, 312, per i quali il credito di mantenimento, avendo natura sostanzialmente retributiva ed alimentare, deve essere assistito dal privilegio generale sui mobili (artt. 2751 *bis*, 2752, 2776 e 2778 c. c.) e deve essere considerato parzialmente impignorabile (art. 545 c. p. c.) e non soggetto a compensazione (art. 1246 c. c.).

mentale una grave lacuna che finisce per negare ogni qualsiasi valida tutela ad un diritto che costituisce una prima controprestazione dell'attività lavorativa e che assolve altresì alla funzione di assicurare a colui che ha prestato lavoro nell'impresa la soddisfazione dei suoi bisogni e di quelli dei componenti la sua famiglia (48).

5. Al familiare oltre al diritto al mantenimento è stato riconosciuto il diritto a partecipare agli utili dell'impresa familiare, ai beni acquistati con essi, agli incrementi dell'azienda, ivi compreso l'avviamento della stessa, in proporzione della quantità e qualità del lavoro prestato.

In relazione alla natura del diritto di partecipazione si rinviene in dottrina una disparità di opinioni. Si è da taluni autori sostenuta la natura reale di tale diritto idoneo funzionalmente a determinare l'acquisizione da parte del familiare della proprietà dei beni acquistati con gli utili e degli incrementi aziendali sin dal momento in cui sorgono (49); ed in siffatta acquisizione si è ravvisato un effetto del carattere collettivo dell'impresa familiare (50).

Di contro la dottrina dominante, nel solco dell'opinione che assegna natura individuale all'impresa familiare, dopo avere puntualmente criticato l'opposto indirizzo perché finisce per ricavare da una norma di incerta formulazione uno stravolgimento dei principi generali in materia di acquisto della proprietà, ritiene che si sia in presenza di un diritto di credito dei familiari-lavoratori verso l'imprenditore (51), e precisa altresì che gli utili costituenti oggetto di tale diritto vanno individuati nell'attivo e nell'eccedenza che il patrimonio aziendale (con il quale viene esercitata l'impresa familiare) presenta rispetto al momento in cui ha avuto inizio la collaborazione familiare (52). In questa ottica deve in primo luogo osservarsi che un sistema di predeterminazione degli utili di ciascun familiare, simile a quello seguito dall'art. 9 della L. 2 dicembre 1975, n. 576 (modificato dall'art. 3, 12° comma, D. L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con L. 17 febbraio 1985, n. 17) ai fini fiscali (53), non costituisce criterio utilizzabile per l'accertamento dell'entità del debito dell'imprenditore a fronte delle diverse prestazioni lavorative. Un siffatto criterio mal si adatta infatti a fungere come strumento di quantificazione della partecipazione agli utili che, per servire a compensare il lavoro prestato, non può non variare in coincidenza con ogni mutamento della «quantità» e «qualità» dell'attività spiegata (54).

Appare pertanto preferibile fare riferimento, per quanto ri-

(48) Ritiene il mantenimento una prima controprestazione minima per l'attività svolta: G. GHEZZI, *op. cit.*, 1386, in nota.

Sulla natura ed il contenuto del diritto al mantenimento vedi pure in dottrina V. COLUSSI, *op. cit.*, 73, per il quale il mantenimento deve soddisfare tutti i bisogni del lavoratore, bisogni che non possono non comprendere quello relativo alla formazione di una famiglia propria; F. SANTOSUOSSO, *op. loc. ult. cit.*, secondo il quale il diritto al mantenimento «in quanto dovuto solo a chi presta in modo continuativo una attività di lavoro, ha natura compensativa; ma in quanto prescinde dalla quantità e qualità del lavoro ed è dovuto in relazione alle condizioni patrimoniali della famiglia, ha anche natura assistenziale».

(49) Vedi al riguardo F. D. BOSNELLI, *op. cit.*, 1397; C. M. BIANCA, *Regimi patrimoniali della famiglia e attività d'impresa*, in *Dir. Famiglia*, 1976, 1242, che parla di diritto reale *sui generis*.

(50) Cfr. A. e M. FINOCCHIARO, *op. cit.*, 1332 e segg., i quali osservano che il legislatore con l'art. 230 bis ha inteso generalizzare il modello organizzativo della comunione tacita familiare, caratterizzata dalla comunione di attività di lavoro e dalla formazione e gestione di un patrimonio comune. Per analogo indirizzo vedi pure P. MAGNO, *Prime osservazioni sulla nuova disciplina del lavoro familiare*, in *Dir. Lav.*, 1975, 345; N. NIGRO, *Riflessioni sull'impresa familiare*, cit., 718.

(51) Così V. COLUSSI, *op. cit.*, 74-75; ID., *Impresa e famiglia*, Padova, 1985, 105 e nello stesso senso D. DE MARTINI, *L'impresa esercitata nell'ambito della famiglia e la tutela del familiare lavoratore*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1977, I, 36; G. OPPO, *Comm. Rif. dir. fam.*, cit., 499 e segg.; V. DE PAOLA-A. MACRÌ, *op. cit.*, 313, i quali dopo avere premesso che il diritto di credito del familiare ha per oggetto la prestazione in natura degli utili dell'impresa, degli incrementi dell'azienda e dei beni, acquistati con essi, affermano che il titolare dell'impresa ha facoltà di liberarsi liquidando in denaro il familiare creditore, vertendosi in una fattispecie di obbligazione con «prestazione facoltativa»; M. DAVANZO, *op. cit.*, 83; F. SANTOSUOSSO, *op. cit.*, 423.

(52) In tali sensi V. COLUSSI, *Impresa familiare*, cit., 73.

(53) Sui profili fiscali dell'impresa familiare vedi per tutti A. PARLATO, *Disciplina tributaria dell'impresa familiare*, in *L'impresa nel nuovo diritto di famiglia*, cit., 104 e segg.; A. FANTOZZI, voce «Impresa familiare (dir. trib.)», in *Noviss. Dig. it., Appendice IV*, Torino, 1983, 87 e segg.; E. LA ROSA, *L'impresa familiare alla luce del trattamento tributario: spunti per una ricostruzione*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1986, II, 113 e segg.

(54) Osserva G. OPPO, *Comm. Rif. dir. fam.*, cit., 499-500, che il rendere applicabile il disposto dell'art. 9 della legge n. 576 del 1975 al di là dell'ambito tributario anche se introduce un elemento

guarda la «qualità» del lavoro, alle qualifiche della contrattazione collettiva del settore nel cui ambito viene ad operare l'impresa familiare, e valutare la «quantità» del lavoro sulla base delle ore effettivamente prestate per poi procedere, con l'utilizzazione di tali parametri, alla divisione degli utili tra tutti i familiari (55). Pur tuttavia difficoltà permangono nella determinazione del diritto di partecipazione di chi presta lavoro in famiglia. Questo tipo di lavoro, rientrando nella disciplina dell'art. 230 bis, se funzionalmente collegato con il lavoro svolto nell'impresa e se capace di agevolarne l'espletamento (56), non può essere valutato secondo modelli contrattualistici si da essere equiparato, come pure è stato autorevolmente sostenuto (57), al lavoro più semplice e ripetitivo che si svolge nell'impresa. In tal modo si finirebbe infatti per mortificare il significato e l'importanza del lavoro familiare e si otterrebbe come conseguenza l'effetto, in contrasto con l'intento legislativo, di marginalizzare il ruolo della donna all'interno della famiglia (58).

Non resta pertanto che demandare alla maggioranza dei familiari il compito di individuare il grado di incidenza che il lavoro prestato nella famiglia ha avuto nella formazione della ricchezza dell'impresa e, su tale metro, determinare con criteri equitativi la quota di partecipazione, dovendosi includere nelle «decisioni concernenti l'impiego degli utili» (art. 230 bis, 1° comma, c. c.) anche quelle sulla distribuzione dell'attivo. È fatta però sempre salva, a fronte di delibere ingiuste, la facoltà di adire l'autorità giudiziaria o di recedere dall'impresa. È stato infine esattamente sottolineato come una posizione particolare debba essere riconosciuta all'imprenditore, il quale «non solo non può essere privato del profitto dell'impresa a vantaggio dei suoi familiari ma non può nemmeno essere posto sullo stesso piano di questi ultimi, proprio perché su di lui, e solo su di lui, grava il rischio di impresa, e cioè la responsabilità per le obbligazioni assunte nell'esercizio di essa» (59).

Costituisce opinione largamente diffusa che la realizzazione concreta del diritto agli utili (cioè il loro accertamento e la loro distribuzione fra i familiari lavoratori) possa avvenire in linea di massima al termine della prestazione di lavoro (e quindi eventualmente al momento della cessazione dell'impresa) (60). Sembra però più conforme alla ratio dell'art. 230 bis ritenere che l'imprenditore abbia tra i suoi compiti anche quello di periodicamente predisporre (personalmente o attraverso una persona di fiducia) un rendiconto della situazione patrimoniale dell'impresa (61) da sot-

di certezza apporta tuttavia un elemento di rigidità che può apparire scarsamente conforme alla natura familiare del rapporto e alla spontaneità dei suoi sviluppi.

(55) In tali sensi vedi M. GHIDINI, *L'impresa familiare*, cit., 40 e segg.; V. COLUSSI, *Impresa familiare*, cit., 74; ID., *Impresa e famiglia*, cit., 102-103.

(56) Per l'affermazione che per lavoro prestato nella famiglia non può essere inteso il lavoro domestico *tout court* bensì solo un lavoro che si riflette sull'andamento dell'impresa cfr. V. COLUSSI, *Impresa familiare*, cit., 58 cui *adde* sostanzialmente negli stessi sensi S. PATTI, *Note in tema di lavoro familiare*, in *Nuovo Dir. Agr.*, 1977, 19 e segg.; A. BELLELLI, *I soggetti dell'impresa familiare*, ivi, 1977, 165 e segg.; S. CASCIOLI, *Il lavoro nell'impresa familiare*, cit., 1023-1026; M. TANZI, *L'impresa familiare e le «meditazioni» di un pretore*, cit., 526-527.

(57) Così testualmente M. GHIDINI, *op. cit.*, 41.

(58) Affermano esattamente A. e M. FINOCCHIARO, *op. cit.*, 1345, nota 215, che il ruolo della donna, casalinga per eccellenza, viene così assimilato a quello di domestica mentre va tenuto presente che «le mansioni della moglie e della madre sono, in linea di massima, ben più complesse e delicate che non il lavoro manuale più semplice».

(59) Così testualmente V. COLUSSI, *Impresa familiare*, cit., 74.

(60) In tali sensi ancora V. COLUSSI, *op. cit.*, 74-75, il quale trova una conferma del suo assunto nell'art. 230 bis quando parla di partecipazione ai beni acquistati con gli utili dell'impresa familiare. È evidente infatti — spiega l'A. — che se la legge ammette che gli utili possono servire ad acquistare beni (non necessariamente pertinenti all'azienda) implicitamente esclude che essi debbano venire distribuiti ai familiari. Contro tale opinione è però agevole osservare che la sola lettura dell'art. 230 bis non vale ad escludere una distribuzione periodica di utili tra i partecipanti, potendo tale disposizione indicare esclusivamente la possibilità di acquisto di beni se tali utili residuino dopo che si è provveduto a compensare l'attività lavorativa spiegata dai familiari. Comunque per la tesi favorevole alla distribuzione degli utili solo al termine dell'attività lavorativa vedi anche G. OPPO, in *Comm. Rif. dir. fam.*, cit., 500; E. PROTETTI, in *Commentario teorico-pratico al codice civile* diretto da V. De Martino, Libro I, *Delle persone e della famiglia*, Ed. PEM, Roma, 1979, 403; V. DE PAOLA-A. MACRÌ, *op. cit.*, 313; F. SANTOSUOSSO, *op. cit.*, 424; F. CORSI, *Il regime patrimoniale*, cit., tomo II, Sez. 2, 218-220.

(61) Ritiene che si debba procedere ad un rendiconto ed ad un piano di riparto impugnabile dai familiari *ex art.* 2331, 2° comma, c. c. M. GHIDINI, *op. cit.*, 44. In argomento vedi anche A. e M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, cit., 1346, nota 219, i quali dopo

toporre all'esame dei familiari lavoratori i quali dovranno, in sede di delibera sull'impiego degli utili, destinarne almeno una parte alla divisione tra i diversi partecipanti. Nel contrasto tra alcuni familiari, intenzionati a servirsi interamente degli utili per acquistare beni o per operare investimenti nell'azienda, ed altri propensi invece ad ottenere con immediatezza una certa remunerazione per il contributo fornito alla produzione di detti utili, sono questi ultimi a dovere essere privilegiati (62). Alla luce della normativa costituzionale diretta a tutelare il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni (art. 35 Cost.) ed in linea con un indirizzo dottrinario che porta ad estendere l'applicabilità dell'art. 36 Cost. oltre l'ambito del rapporto di lavoro subordinato appare infatti soluzione praticabile dare la prevalenza all'interesse del lavoratore a ricevere il compenso non attraverso forme di risparmio coattive, usufruibili solo al momento della cessazione della prestazione lavorativa, ma con modalità dirette a soddisfare i suoi attuali bisogni ed a consentire conseguentemente una vita libera e dignitosa (63). Non possono infine trascurarsi le opzioni di quanti per effetto della solidarietà del gruppo familiare pensano di trovare un terreno adatto per apprendere un mestiere e per sviluppare le proprie capacità lavorative e per trovare, per di più, una fonte di guadagno che consenta loro l'acquisizione di una effettiva indipendenza economica. Orbene, negare a costoro il diritto a percepire a scadenze periodiche almeno una parte degli utili significa assegnare all'impresa familiare una valenza marginale, disincentivandone la partecipazione, in contrasto con la volontà del legislatore.

6. A garanzia della partecipazione agli utili è stato al familiare riconosciuto il potere di concorrere a tutte le decisioni più importanti per la vita dell'impresa, che vengono prese a maggioranza dei voti dei partecipanti (art. 230 bis) (64) calcolata per teste e senza distinzioni di quote o di capacità lavorativa o di «quantità» o di «qualità» di lavoro svolto (65).

I familiari che non hanno la piena capacità d'agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi senza che sia necessaria alcuna autorizzazione ai sensi degli artt. 320 e 374 c. c. non potendo infatti scaturire dall'esercizio del voto alcun effetto nel patrimonio dell'incapace, per esaurirsi i poteri dei familiari all'interno dell'impresa e per assumere nei confronti dei terzi rilevanza esclusivamente la volontà espressa dall'imprenditore o da quello dei familiari che da quest'ultimo ha ricevuto specifica procura (66).

La legittimazione al voto spetta anche a coloro che prestano lavoro nella famiglia, essendosi a tale riguardo evidenziato che costoro svolgono una attività funzionalmente collegata a quella dell'impresa, ed essendosi altresì aggiunto che, intendendosi tutelare con il voto l'interesse del partecipante e non quello dell'impresa, non si vede «perché questo interesse dovrebbe essere sacrificato quando il partecipante presta attività nella famiglia anziché nell'azienda» (67).

avere osservato che occorre determinare periodicamente se esistono o meno e utili e incrementi, per poi imputarli, secondo i criteri previsti nell'art. 230 bis, ai vari partecipanti, aggiungono anche che «se, all'estremo il rendiconto, nelle imprese piccolissime sarà solamente verbale è evidente che lo stesso non può mancare, non potendosi, in assenza di un quadro riassuntivo, determinare neppure se esistono o meno gli utili».

(62) Per il riconoscimento del diritto ad una ripartizione periodica degli utili vedi M. DAVANZO, *op. cit.*, 83-85; A. e M. FINOCCHIARO, *op. cit.*, 1345-1347.

(63) Per l'indirizzo tendente ad estendere i principi di cui agli artt. 35 e 36 Cost. al di là dei rapporti di lavoro subordinato vedi G. GIACOBBE, voce «Lavoro autonomo», in *Enc. Dir.*, XXIII, Milano, 1973, 413; G. SANTORO PASSARELLI, *Il lavoro «parasubordinato»*, Milano, 1979, 95 e segg.; A. M. GRIECO, *Lavoro parasubordinato e diritto del lavoro*, Napoli, 1983, 88 e segg. Più specificatamente per l'applicabilità dell'art. 36 Cost. ai diritti patrimoniali del partecipante all'impresa familiare vedi V. DE PAOLA-A. MACRÌ, *op. cit.*, 311; S. PATTI, *La prestazione di lavoro nell'impresa familiare*, in *L'impresa nel nuovo diritto di famiglia*, cit., 215 e segg.; R. COSTI, *L'impresa familiare*, cit., 647.

(64) Per l'opinione che i poteri attribuiti al familiare dall'art. 230 bis hanno la funzione di controllo su quegli atti dell'imprenditore che possono privare il lavoratore dei diritti a lui spettanti e comunque determinare la sua posizione nell'impresa familiare vedi V. COLUSSI, *Impresa familiare*, cit., 76.

(65) Sulla necessità che la maggioranza sia calcolata per teste vedi per tutti M. GHIDINI, *L'impresa familiare*, cit., 49; E. PROTETTI, *op. cit.*, 404; V. COLUSSI, *op. ult. cit.*, 77; F. CORSI, *Il regime patrimoniale della famiglia*, cit., 222.

Contra invece E. SIMONETTO, *L'impresa familiare*, cit., 515; G. BARALIS, *Appunti*, cit., 58; M. DAVANZO, *op. cit.*, 96, il quale in analogia con quanto avviene nella società semplice (art. 2257, 3° comma, c. c.) ritiene che la maggioranza vada valutata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili.

(66) In tali sensi V. DE PAOLA-A. MACRÌ, *op. cit.*, 315, i quali però aggiungono che quando l'esercizio del diritto di voto impegni la sostanza del patrimonio dell'incapace, come nel caso di riscossione della quota di partecipazione o dell'esercizio del diritto di

L'iniziativa delle decisioni può indifferentemente essere presa dai familiari o dall'imprenditore, anche se quest'ultimo non ha diritto di voto, non può cioè partecipare a tali decisioni per esserne il destinatario (68). È consentito ai familiari esprimere la loro volontà con ampia libertà di forme e, per di più, per il singolo voto e per la deliberazione non è necessaria alcuna verbalizzazione, che può invece essere adottata esclusivamente a fini probatori (69).

Oltre all'impiego degli utili la legge menziona come oggetto della delibera dei familiari anche la «gestione straordinaria» e gli «indirizzi produttivi». Il criterio di discriminazione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione è estremamente flessibile, assumendo carattere essenzialmente conservativo in relazione all'amministrazione del patrimonio degli incapaci e carattere più speculativo invece per quella del patrimonio delle società commerciali (70). L'ottica con la quale nella nostra materia deve essere intesa la «gestione straordinaria» non può che essere quella commercialistica atteso che una amministrazione volta alla semplice conservazione del patrimonio dell'impresa si colloca in contrasto con l'intento normativo diretto a favorire, attraverso l'apporto lavorativo dei familiari, la massima produttività delle imprese per assicurare ai partecipi il diritto al mantenimento e, possibilmente, il godimento di utili a titolo di compenso per l'attività spiegata (71).

Partendo da tali premesse, e cercando di individuare un principio valido in una materia per sua natura insuscettibile di inquadramento entro rigidi schemi classificatori, può affermarsi che vanno considerati atti di gestione straordinaria quelli che non si inseriscono con carattere di normalità nell'esercizio dell'attività espletata abitualmente dall'impresa. A tali fini può pertanto assegnarsi rilievo all'importanza patrimoniale dell'atto, alle conseguenze da esso scaturenti, alle finalità perseguite ed, ancora, al suo carattere eccezionale da valutarsi in relazione al tipo di impresa ed alla sua consistenza finanziaria. A puro titolo esemplificativo possono qualificarsi di gestione straordinaria l'assunzione di mutui di rilevante importo, la sostituzione di impianti, l'assunzione di partecipazioni in altre imprese (72) nonché l'acquisto di beni immobili. Rientrano nella gestione straordinaria anche le decisioni relative agli indirizzi produttivi che, enunciate in via autonoma dal legislatore, vanno individuate in quelle decisioni che coinvolgono l'oggetto dell'impresa o incidono in maniera consistente sulla struttura aziendale modificandone l'assetto.

È stato però precisato che nessun potere di intervento può riconoscersi ai familiari in relazione a quegli atti che eccedono la gestione ordinaria solo per l'entità della spesa qualora la stessa resti a carico dell'imprenditore, come avviene per miglioramenti ed addizioni che non importino impiego di utili o incrementi ma nuovo investimento da parte dell'imprenditore medesimo (73).

La difficoltà di classificazione degli atti si traduce in una incertezza di definizione della sfera delle competenze (dell'impre-

prelazione, allora l'atto sarà soggetto, secondo le regole comuni, alle autorizzazioni all'uopo previste.

(67) In questi precisi sensi F. CORSI, *op. cit.*, 223 cui *adde* G. OPPO, *Comm. Rif. dir. fam.*, cit., 508.

Contra però A. NIGRO, *Riflessioni sull'impresa familiare*, cit., 724; M. GHIDINI, *L'impresa familiare*, cit., 51, nota 41.

(68) Così V. COLUSSI, *Impresa familiare*, cit., 77.

(69) In questi sensi vedi ancora V. COLUSSI, *Impresa familiare*, cit., 78, il quale non esclude neppure ipotesi di deliberazione tacita, la cui esistenza può venire desunta dal comportamento dei familiari. Per l'opinione che nessuna formalità è prescritta e può richiedersi per la formazione della volontà della maggioranza vedi anche G. OPPO, *Comm. Rif. dir. fam.*, cit., 509.

(70) Per i diversi criteri di distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione vedi per tutti in tema di gestione del patrimonio degli incapaci A. JANNUZZI, *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano, 1984, 260 segg.; G. SANTARCANGELO, *La volontaria giurisdizione nell'attività negoziale*, I, Milano, 1985, 375 e segg. In relazione agli atti di amministrazione dei beni della società vedi invece G. MIRABELLI, *Ordinaria amministrazione e società commerciale*, in *Foro Pad.*, 1958, I, 599; A. MIGNOLI-R. NOBILI, voce «Amministratore (di società)», in *Enc. Dir.*, II, Milano, 1958, 141; G. FERRI, *Clausola compromissoria, ordinaria amministrazione e società commerciali*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1965, II, 121 e segg.; A. MONGIELLO, *Ordinaria e straordinaria amministrazione in materia di società*, in *Dir. Fall.*, 1979, II, 439 e segg.

Ritiene F. Corsi, *Il concetto di amministrazione nel diritto privato*, Milano, 1974, 147-148 che «in una rudimentale distinzione fra amministrazioni civili e amministrazioni commerciali, gli scopi di fondo si distinguono per essere per lo più largamente conservativi nelle prime, e per lo più speculativi, nelle seconde».

(71) Per l'assunto che la «gestione straordinaria va intesa alla stregua del modello della gestione dell'impresa, non dell'amministrazione di qualsiasi (o di altro) bene o patrimonio» vedi G. OPPO, *op. ult. cit.*, 510.

(72) Per tale esemplificazione vedi F. CORSI, *Il regime patrimoniale della famiglia*, cit., 221-222.

(73) Così testualmente G. OPPO, *Comm. Rif. dir. fam.*, cit., 511.

ditore o di quelle dei familiari collaboratori) capace di innestare nella realtà fattuale motivi di tensione all'interno dell'impresa e di allentare conseguentemente tra i membri del nucleo familiare quel vincolo solidaristico indispensabile per le buone fortune dell'impresa. Considerazione questa che più in generale induce a valutare criticamente le gravi carenze e la scarsa chiarezza del dettato normativo, che costituisce infatti la causa non ultima del sorgere di possibili conflitti tra imprenditori e familiari e finisce in tal modo per contraddire alla conclamata esigenza di accrescere nel mondo produttivo l'apporto di quelle imprese che traggono, proprio dallo stretto legame tra componenti il nucleo familiare, la forza e la capacità di sopravvivere in presenza di imprese concorrenti di ben maggiore consistenza patrimoniale.

7. Anche il potere di decisione intorno alla «cessazione» dell'impresa è stato espressamente riconosciuto ai familiari lavoratori dall'art. 230 bis c. c. Non è consentito interpretare tale disposizione in senso limitativo della libertà di iniziativa economica, e cioè nel senso che sia possibile costringere l'imprenditore a cessare l'impresa laddove intenda continuarla o, viceversa, a continuarla laddove voglia desistere dalla sua attività (74). L'intento legislativo va invece riscontrato nell'esigenza di predisporre una tutela dei lavoratori, a fronte di scelte unilaterali ed immotivate dell'imprenditore, con l'imporre a quest'ultimo di valutare le ragioni evidenziate nella delibera dei familiari e di risarcire a costoro i danni cagionati allorché si ponga termine, senza giusta causa, all'esercizio dell'impresa (75).

L'iniziativa economica non può infatti che esercitarsi nel completo rispetto dell'utilità sociale con l'effetto di dovere escludere la legittimità di condotte ingiustificatamente lesive della posizione dei familiari e del loro diritto al lavoro.

Ma la cessazione dell'impresa oltre che risultare l'effetto di autonome scelte dell'imprenditore (chiusura e liquidazione dell'azienda; trasferimento dell'azienda o suo conferimento in società, ecc.) può dipendere anche da cause che prescindono dalla sua volontà (perimento dell'azienda, morte dell'imprenditore, suo fallimento, ecc.).

Sotto un distinto versante anche la cessazione della prestazione lavorativa può avvenire per cause volontarie, dipendenti cioè dalla libera determinazione del familiare di non continuare la sua collaborazione nell'azienda (recesso, cessazione della prestazione lavorativa, cessione del «diritto di partecipazione») o per fatti involontari (morte del familiare, incapacità di prestare l'attività lavorativa per infortunio o per malattia, revoca della concessione o delle autorizzazioni richieste per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, ecc.).

È controverso invece se il venir meno del vincolo di parentela, affinità e coniugio possa fungere da causa di scioglimento del rapporto del partecipante all'impresa. Un primo orientamento ha riconosciuto una stretta correlazione tra *status* familiare e partecipazione all'impresa tanto da considerare il venir meno del titolo familiare causa di automatico scioglimento del singolo rapporto di partecipazione (o causa di cessazione dell'impresa familiare costituita dai soli coniugi) (76). Una distinta opinione ritiene invece che la perdita dello *status* di familiare non determina di per sé la decadenza dall'impresa perché solo allorché la nuova situazione

(74) Vedi in argomento G. OPPO, *op. loc. ult. cit.*, per il quale il familiare imprenditore non è tenuto ad esercitare l'impresa verso i partecipanti ma è tenuto a farli partecipare in quanto eserciti l'impresa, cui *adde* M. DAVANZO, *op. cit.*, 104 e segg.; V. COLUSSI, *Impresa familiare*, cit., 79; S. D'ANNA, *op. cit.*, 1574. *Contra* Pret. Bassano del Grappa, 21 giugno 1979, in *Giur. It.*, 1980, I, 2, 619, che ha considerato valida ed operante la volontà della maggioranza di tutti i partecipanti all'impresa familiare di far cessare l'impresa contro la volontà dell'imprenditore.

(75) In questi termini V. COLUSSI, *op. loc. ult. cit.*

(76) In tali sensi vedi V. PANUCCIO, *L'impresa familiare*, cit., 73; G. OPPO, *Comm. Rif. dir. fam.*, cit., 516; P. MAGNO, *op. cit.*, 342; N. FLORIO, *Famiglia e impresa familiare*, cit., 55.

(77) Per questa opinione cfr. M. GHIDINI, *L'impresa familiare*, cit., 76 e segg.; A. BELLELLI, *I soggetti dell'impresa familiare*, cit., 185; G. COTTRAU, *Il lavoro familiare*, Milano, 1984, 71.

Una posizione articolata assume M. C. RUFFO, *op. cit.*, 253, che dopo avere distinto a seconda che l'attività si svolga nell'impresa o all'interno della famiglia, afferma che nella prima ipotesi viene a configurarsi una giusta causa di scioglimento del rapporto di partecipazione solo nel caso in cui per effetto della perdita dello *status* familiare venga compromessa la concordia nell'impresa, mentre nella seconda ipotesi la perdita del titolo familiare comporta il venir meno della partecipazione alla stessa famiglia e, quindi, la possibilità di collaborazione nella famiglia, prevista dall'art. 230 bis.

(78) In questi termini cfr. A. BELLELLI, *op. loc. ult. cit.*

(79) Cfr. in motivazione Cass., 23 novembre 1984, n. 6069, in *Giust. Civ.*, 1985, I, 18.

(80) Vedi ancora Cass., 23 novembre 1984, n. 6069, cit. nonché, sempre per la tesi secondo cui l'impresa familiare presuppone una manifestazione anche tacita di volontà assumendo pertanto carat-

teristica a scuotere l'*affectio* e la solidarietà familiare l'imprenditore può valersi dello strumento dell'esclusione per la difesa, ad un tempo, della concordia nella comunità familiare, e della concordia nell'impresa familiare, presupposto indispensabile per la sua efficienza (77).

La lettura dell'art. 230 bis e la valorizzazione della sua *ratio* inducono a condividere quest'ultimo indirizzo. Come è stato già osservato, lo scioglimento del rapporto lavorativo del familiare non può essere considerato conseguenza automatica della perdita dello *status*, atteso che il legislatore, riferendosi alla liquidazione del diritto di partecipazione, prende in considerazione esclusivamente l'ipotesi di alienazione dell'azienda e quella di cessazione per qualsiasi causa della prestazione di lavoro, senza invece nulla disporre in relazione al venir meno del vincolo familiare (78).

Come si è più volte ribadito l'art. 230 bis tende poi a tutelare quanti svolgono la loro attività lavorativa all'interno dell'impresa, obiettivo per il cui proseguimento appare indispensabile salvaguardare quei vincoli di solidarietà affettiva costituenti il supporto dell'efficienza produttiva dell'impresa e della conseguenziale soddisfazione degli interessi di tutti i suoi partecipanti. Orbene ritenere che ogniquale si perda il titolo familiare debba necessariamente scaturirne lo scioglimento del vincolo partecipativo significa di fatto disconoscere la suddetta finalità. Ciò appare facilmente avvertibile allorché il venir meno dello *status* non incide negativamente sui legami affettivi con i restanti partecipanti e i riguardi un lavoratore che, per l'esperienza acquisita e per le sue capacità, rivesta una posizione insostituibile all'interno dell'impresa sicché la cessazione del suo rapporto risulti lesiva della volontà e degli interessi degli altri familiari.

Alla luce delle argomentazioni svolte va pertanto pienamente condiviso l'indirizzo giurisprudenziale, che ha considerato lo *status* di familiare «solo una condizione soggettiva occorrente al momento della costituzione e non un presupposto indispensabile per la vita dell'impresa» (79), sulla premessa che quest'ultima «si forma pur sempre sulla base di un rapporto che è al di là di quello *status*: per contratto o per *facta concludentia*», rappresentando «un'organizzazione familiare che non può prescindere da una cosciente volontà dei vari partecipi» (80).

Le conclusioni cui si è pervenuti sono sicuramente utilizzabili anche in relazione alla dibattuta tematica della compatibilità tra separazione personale (giudiziale e consensuale) dei coniugi ed impresa familiare dagli stessi costituita (81). Risulta infatti certamente ingiustificato far dipendere la soluzione di tale problematica da regole automatiche; in particolare, ipotizzare come causa di scioglimento dell'impresa il venir meno della convivenza in conseguenza della separazione (82) o, in una prospettiva diametralmente opposta, escludere la separazione come causa di risoluzione dell'impresa e ritenere che detta impresa rimanga in vita finché non venga meno il vincolo di coniugio esistente tra le parti (83). È preferibile invece valutare di volta in volta gli effetti scaturiti dalla separazione e considerare perseguibile l'impresa allorché tra i coniugi, nonostante l'allentamento del vincolo affettivo, perdurino tuttavia lo spirito di collaborazione e di solidarietà e l'unione di intenti indispensabili alla comune gestione dell'attività imprenditoriale (84).

tere negoziale, Cass., 8 aprile 1981, n. 2012, in *Giust. Civ.*, 1981, I, 1595.

In dottrina in argomento vedi A. e M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, cit., 1380-1383, cui si rinvia per ulteriori richiami di dottrina.

(81) Al riguardo cfr. in dottrina M. FINOCCHIARO, *Finché morte ... o una pronuncia di divorzio non vi divide: o della pretesa indissolubilità dell'impresa familiare tra i coniugi*, in *Giur. di Merito*, 1984, I, 14; L. MEZZANOTTE, *Impresa familiare e separazione dei coniugi*, *ivi*, I, 557; M. C. RUFFO, *Impresa familiare e separazione personale dei coniugi*, cit., 241 e segg.

(82) Per l'affermazione che non può esistere impresa familiare ove manchi comunione di tetto e di mensa tra i vari partecipi vedi G. FERRI, *Impresa coniugale e impresa familiare*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1976, I, 7; P. MAGNO, *op. cit.*, 343; M. FINOCCHIARO, *Impresa familiare e convivenza tra i vari partecipi*, in *Giust. Civ.*, 1984, I, 2754.

Per l'opinione contraria, maggiormente seguita in dottrina, vedi per tutti: G. OPPO, *Comm. Rif. dir. fam.*, cit., 493; G. GHEZZI, *op. cit.*, 1387; S. PATTI, *Diritto al mantenimento e prestazione di lavoro nella riforma del diritto di famiglia*, in *Dir. Famiglia*, 1977, 1335; M. GHIDINI, *op. cit.*, 23; G. RAGUSA MAGGIORE, *Famiglia di fatto e impresa familiare*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 1982, 38; M. DAVANZO, *op. cit.*, 42. In giurisprudenza per l'assunto che la convivenza dei partecipanti non è da considerare requisito necessario dell'impresa familiare vedi Cass., 26 giugno 1984, n. 3722, in *Giust. Civ.*, 1984, I, 2746; Trib. Vicenza, 25 giugno 1985, in *Dir. e Giur.*, 1987, 240.

(83) In tali sensi in giurisprudenza Pret. Verona, 16 gennaio 1983, in *Dir. Famiglia*, 1983, 1106; Trib. Verona, 29 aprile 1983, in *Giur. di Merito*, 1984, I, 14.

(84) Per l'indirizzo secondo il quale cessa l'impresa familiare

Allorquando però ciò non avvenga l'imprenditore potrà legittimamente disporre l'estromissione del coniuge, sempre che quest'ultimo non abbia nel frattempo preferito spontaneamente recedere dall'impresa (85).

8. L'art. 230 bis, 4° comma, sancisce infine l'intrasferibilità del diritto di partecipazione salvo che il trasferimento avvenga a favore di altri familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo) e con il consenso di tutti i partecipi. È stato sostenuto che la legge abbia voluto rendere possibile il trasferimento della partecipazione ad un familiare che non presta lavoro nell'impresa e che non lo presterà neppure dopo l'acquisto della partecipazione (86) ed, in una tale prospettiva, è stato anche agguanto come, proprio per l'eccezionalità della situazione per cui viene a partecipare all'impresa chi non lavora in essa (e per essa) si richieda l'accordo di tutti i familiari nell'ammettere fra di loro chi non lavora insieme ad essi (87).

Ostano però all'accoglimento di tale opinione valide ragioni di ordine logico-giuridico. Ed invero la prestazione dell'attività lavorativa dei familiari configura un elemento qualificante del diritto alla partecipazione, attesa la correlazione, legislativamente fissata, tra partecipazione agli utili dell'impresa e «quantità e qualità del lavoro prestato». Con l'ampliare poi i termini di ammissione all'impresa si perviene a conseguenze non agevolmente giustificabili in quanto si è costretti a riconoscere ai familiari non lavoratori il diritto a deliberare in ordine «alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi ed alla cessazione dell'impresa», a parità di condizioni con coloro che hanno invece un preminente e più spiccato interesse alla salvaguardia della produttività e della sopravvivenza dell'impresa, da essi scelta come sede per l'esercizio della loro attività professionale. Siffatte argomentazioni inducono pertanto a vedere nell'alienazione del diritto di partecipazione il trasferimento non solo della posizione creditoria rispetto agli utili ed agli incrementi già maturati ma anche del posto lavorativo (88) che, per potere provocare un turbamento nell'armonica collaborazione di tutti i partecipi, richiede il consenso unanime di questi ultimi come presupposto di efficacia (89).

Ove però detto consenso manchi, al familiare che intenda uscire fuori dall'impresa dovrà dall'imprenditore essere liquidato il suo diritto di partecipazione o in natura o attraverso il pagamento in

allorquando venga meno la solidarietà familiare e sia assente ogni forma di comunione di vita tra i partecipi all'impresa Trib. Vicenza, 25 giugno 1985, cit. che, decidendo in sede di rinvio, si è attenuto ai principi fissati da Cass., 23 novembre 1984, n. 6069, cit.

(85) Qualifica l'esclusione di un membro dell'impresa familiare atto di ordinaria amministrazione di competenza del titolare dell'impresa in base al rilievo che le decisioni sull'organico del personale e sulla struttura dell'impresa in genere non rientrano nella gestione ma nell'organizzazione M. GHIDINI, *op. cit.*, 75 e per analoga opinione V. COLUSSI, *Impresa familiare*, cit., 81, nota 227, secondo cui infatti i familiari lavoratori non possono deliberare in merito al recesso dell'imprenditore nei confronti di uno di loro «così come non hanno diritto di deliberare sull'ingresso nell'impresa di un altro familiare».

Per la natura di atto straordinario dell'esclusione del partecipante all'impresa e per la competenza a deliberare in detta materia dei membri dell'impresa familiare G. OPPO, *Comm. Rif. dir. fam.*, cit., 516; A. BELLELLI, *op. cit.*, 184; S. PATTI, *La prestazione di lavoro nell'impresa familiare*, in *L'impresa nel nuovo diritto di famiglia*, cit., 220-221.

(86) Cfr. in tali sensi V. COLUSSI, *Impresa familiare*, cit., 83; R. COSTI, *Lavoro ed impresa nel nuovo diritto di famiglia*, in *Quaderni di Giurisprudenza commerciale*, Milano, 1976, 95, nota 61.

(87) Cfr. ancora V. COLUSSI, *op. loc. ult. cit.*

(88) In questi termini F. CORST, *Il regime patrimoniale della famiglia*, cit., 227 cui *adde* M. GHIDINI, *op. cit.*, 67; F. SANTOSUOSSO, *Delle persone e della famiglia*, in *Il regime patrimoniale della famiglia*, cit., 425 e segg.

(89) Così M. DAVANZO, *L'impresa familiare nel nuovo diritto di famiglia*, cit., 97.

Ritengono invece l'atto di disposizione del diritto di partecipazione inefficace se compiuto senza il consenso unanime dei familiari, e nullo se disposto a favore di chi non sia compreso nei gradi di parentela o affinità indicati nell'art. 230 bis, 3° comma, V. COLUSSI, *op. loc. ult. cit.* e G. OPPO, *Comm. Rif. dir. fam.*, cit., 513. Per l'affermazione infine che, in mancanza di una qualsiasi delle condizioni richieste dalla legge, il trasferimento debba considerarsi nullo ed il diritto di partecipazione appartenente ancora al precedente titolare vedi F. SANTOSUOSSO, *op. cit.*, 425.

(90) In argomento vedi per tutti G. OPPO, *Comm. Rif. dir. fam.*, cit., 518, secondo cui il giudice nel fissare, in caso di difetto dell'accordo, il numero delle annualità deve ispirarsi a criteri di solidarietà ed interesse familiare, e può inoltre gravare la dilazione, concretamente concessa, di interessi. Sul punto cfr. anche M. DETTI, *Impresa ed azienda nella comunione legale dei coniugi e impresa familiare*, in *Riv. Notar.*, 1975, 786, per il quale se si fa luogo a liquidazione in denaro nel caso di cessazione della singola partecipazione dovrebbe invece farsi luogo a divisione in natura

denaro che «può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice» (90).

L'esigenza di salvaguardare l'organismo comunitario cui dà vita il formarsi di una impresa familiare e di evitare che l'ingresso di estranei finisca per sancirne la fine, costituisce denominatore comune della disposizione del 4° comma dell'art. 230 bis (che statuisce — come si è visto — l'intrasferibilità del diritto di partecipazione) e della normativa del successivo 5° comma, che riconosce ai familiari «in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda» il diritto di prelazione sull'azienda stessa.

Quest'ultima previsione normativa per le sue lacune e la sua non felice formulazione fa sorgere non poche incertezze interpretative, tanto da essere stata definita un *rebus in rebus* costituito dall'intera disciplina dell'impresa familiare (91).

È opinione unanimemente condivisa che il diritto in esame spetta ai familiari che hanno prestato lavoro nell'impresa (indipendentemente dalla loro partecipazione e cioè dalla quantità e qualità del lavoro prestato) e nella famiglia, e può essere esercitato da tutti costoro, da alcuni o da uno soltanto (92). Ed è egualmente indiscusso che la prelazione ha indifferentemente ad oggetto l'intera azienda, attraverso cui è stata esercitata l'impresa familiare, o una o più parti («rami») dell'azienda, mentre non può riguardare i singoli beni aziendali (93).

Per trasferimento d'azienda deve poi intendersi solo quello compiuto per atto tra vivi ed a titolo oneroso (94), restando esclusi i trasferimenti per causa di morte nonché quelli effettuati a titolo gratuito per i quali il diritto di prelazione diventerebbe un vero e proprio meccanismo espropriativo perché priverebbe il donante della possibilità di realizzare l'intento liberale perseguito (95). Per individuare però tra gli atti *inter vivos* quelli che in concreto consentono l'esercizio della prelazione non può prescindersi dal fondamento dell'istituto che postula una omogeneità di posizioni tra chi esercita il diritto di prelazione ed il terzo a cui costui si sostituisce come acquirente, e conseguentemente la possibilità da parte dei familiari di soddisfare integralmente i diversi interessi che l'imprenditore ha inteso realizzare attraverso lo strumento negoziale prescelto. In questa ottica non è esercitabile la prelazione in presenza di un trasferimento attuato mediante permuta (dell'azienda con un bene infungibile) (96) o conferimento (dell'azienda) in società (97) o transazione (98). Ad opposta soluzione deve pervenirsi

tra tutti i partecipanti nel caso di cessazione dell'impresa.

(91) Così F. D. BUSNELLI, *La prelazione nell'impresa familiare*, in *Riv. Notar.*, 1981, I, 810. Sulla prelazione nell'impresa familiare vedi pure G. RAMONDELLI, *Il diritto di prelazione spettante ai collaboratori nell'impresa familiare*, in *Riv. Notar.*, 1976, III, 1236-1238.

(92) In tali sensi vedi per tutti G. OPPO, *Comm. Rif. dir. fam.*, cit., 514; V. COLUSSI, *op. ult. cit.*, 84.

(93) Cfr. V. COLUSSI, *op. loc. ult. cit.*

In relazione ai titolari del diritto di prelazione cfr. E. PROTETTI, *op. cit.*, 40, secondo cui il diritto di prelazione sorge solo per coloro dei partecipanti che hanno espresso il loro dissenso o non hanno partecipato alla deliberazione con la quale è stata decisa l'alienazione dell'azienda. Osserva però in contrario V. COLUSSI, *Impresa familiare*, cit., 85, che non esiste alcun motivo per invocare l'applicazione della regola sul *venire contra factum proprium*, non potendosi escludere che i familiari possano approvare l'alienazione dell'azienda proprio al fine di esercitare la prelazione, e tutelare quindi il proprio interesse anche con questo mezzo.

(94) Cfr. G. OPPO, *Comm. Rif. dir. fam.*, cit., 514; V. COLUSSI, *Impresa familiare*, cit., 84.

(95) Così F. D. BUSNELLI, *La prelazione nell'impresa familiare*, cit., 821 cui *adde*, per l'esclusione in termini generali dell'esercizio della prelazione nei confronti delle donazioni, M. D'ORAZI FLAVONI, *Della prelazione legale e volontaria*, Milano, 1950, 245 e segg.

(96) Cfr. V. COLUSSI, *Impresa familiare*, cit., 84; F. D. BUSNELLI, *op. ult. cit.*, 822.

Più in generale sulla problematica dell'ammissibilità della prelazione in presenza di permuta in relazione all'art. 732 c. c., all'art. 8, 4° comma, legge n. 590 del 1965 ed all'art. 32, 2° comma, legge n. 392 del 1978 vedi U. M. MORELLO, *Alienazione di quota e prelazione legale del coerede*, in *Riv. Irim. Dir. e Proc. Civ.*, 1967, 448; F. P. LOPS, *Il retratto successorio: prospettive per una nuova indagine sulla interpretazione dell'art. 732 c. c.*, in *Riv. Notar.*, 1978, III, 256; A. PALERMO, *In tema di esclusione del diritto di prelazione nei casi di permuta*, in *Giur. Agr. It.*, 1974, I, 82 e segg. e 89; G. G. CASAROTTO, *Permuta del fondo e prelazione del conduttore*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1977, II, 586 segg.; G. CIAN, *Le prelazioni a favore del conduttore nella locazione ad uso non abitativo*, in *Le locazioni per uso non abitativo* (Atti del Convegno di Milano: 5 luglio 1979), Padova, 1979, 100.

(97) Cfr. V. COLUSSI, *op. loc. ult. cit. Contra* G. OPPO, *op. loc. ult. cit.*, che sottolinea però la difficoltà della determinazione del «corrispettivo» del conferimento.

(98) Vedi F. D. BUSNELLI, *op. ult. cit.*, 821, per il quale rimane sempre ferma la possibilità di provare la simulazione e di esercitare poi il diritto di riscatto nei confronti di un atto di trasferimento dissimulato.

invece nell'ipotesi in cui l'azienda costituisca oggetto di vendita forzata (99) o venga data in fitto nonostante che in questa ipotesi non possa parlarsi propriamente di trasferimento (100).

Notevoli perplessità sorgono sul diritto di prelazione esercitabile «in caso di divisione ereditaria». Nel tentativo di dare un significato al dettato normativo si è affermato che, nel concorso tra eredi partecipi all'impresa familiare ed eredi ad essa estranei, i primi hanno una preferenza, analoga a quella accordata dagli artt. 720 e 722 c. c., nell'assegnazione dell'azienda (101). Nella stessa direzione si è pure disconosciuta la prelazione ai familiari partecipi che non siano anche eredi, perché altrimenti si uscirebbe dall'ambito della divisione ereditaria (102). In relazione poi al richiamo operato dal 5° comma dell'art. 230 bis all'art. 732 c. c. mentre non sorgono dubbi intorno all'estensibilità di quest'ultima disposizione all'impresa familiare per quanto attiene alle notifiche ed al termine per l'esercizio della prelazione, incertezze si riscontrano intorno all'ammissibilità del riscatto nei riguardi dell'acquirente (o dei suoi aventi causa) dell'azienda, in caso di omessa notificazione della proposta del trasferimento. La mancanza di qualsiasi forma di pubblicità dell'impresa familiare e la necessità di tutelare l'affidamento dei terzi acquirenti l'azienda, impossibilitati a conoscere quali e quanti sono i partecipanti all'impresa familiare, inducono ad escludere qualsiasi possibilità di riscattare i beni trasferiti (103) e ad attribuire natura meramente obbligatoria al diritto di prelazione, con l'effetto di dover riconoscere ai partecipanti all'impresa il diritto al risarcimento dei danni nei riguardi di chi ha ad essi impedito l'esercizio della prelazione.

9. La particolare natura della collaborazione lavorativa, oggetto della regolamentazione sinora esaminata, non costituisce ostacolo all'applicazione di norme sostanziali o processuali di diritto del lavoro che risultano conciliabili con le specifiche caratteristiche dell'impresa familiare. Tutto si risolve in un giudizio di compatibilità che va ovviamente condotto con la dovuta ponderazione nella prospettiva di evitare pericolosi stravolgimenti degli intenti legislativi. In una siffatta ottica il carattere non conflittuale dei rapporti caratterizzanti l'istituto in esame deve costituire il metro sul quale misurare l'assoggettabilità di tali rapporti alle norme dettate in materia di lavoro subordinato.

Alla stregua di tale criterio il lavoro dei familiari va escluso dall'ambito applicativo della L. 20 maggio 1970, n. 300, rispondendo la logica globale di tale legge, individuabile nella disciplina del conflitto tra interessi del lavoratore e quello del datore di lavoro, ad una visione di segno opposto a quella partecipativa che invece si pone a base dell'impresa familiare (104). Certo la realtà fattuale mostra come la solidarietà familiare non sempre riesca a vanificare ogni possibile conflitto tra componenti il nucleo familiare, ma questo conflitto è certamente differente da quello che esiste tra datore di lavoro e lavoratore, perché diversi ne sono la natura ed i presupposti (105).

Ad opposte conclusioni deve pervenirsi in relazione ai rapporti che si instaurano tra il titolare dell'impresa e quei lavoratori che non appartengono alle categorie di familiari indicate nel 3° comma

dell'art. 230 bis, configurandosi in tale ipotesi con la natura subordinata del rapporto quel contrasto di natura spiccatamente economica che giustifica la piena applicabilità delle disposizioni dello Statuto. Può così verificarsi all'interno dell'impresa familiare un intrecciarsi di discipline con diversi contenuti e destinatari, con il corollario di dovere ammettere, a fronte di identiche condotte o posizioni lavorative, notevoli differenziazioni nella tutela garantistica giustificabili sulla base della natura del rapporto che lega il lavoratore al titolare dell'impresa.

Le disposizioni dettate a tutela della personalità e dell'integrità fisica dei lavoratori vanno invece integralmente estese alla materia in esame, come pure i principi, le norme e gli istituti ritenuti validi per ogni prestazione di lavoro, ancorché direttamente formulati con riferimento al contratto di lavoro subordinato, a condizione però che non abbiano ispirazione o presupposti incompatibili con il fondamento familiare dei rapporti lavorativi quali emergono dall'art. 230 bis (106).

Così devono, ad esempio, trovare integrale applicazione le disposizioni che richiedono una età minima per prestare lavoro subordinato, e cioè l'età di quindici anni, che può essere ridotta a quattordici anni per i servizi domestici ed aumentata a sedici per i lavori particolarmente gravosi (L. 17 ottobre 1967, n. 977) (107); che vietano di adibire i fanciulli (minori che non hanno compiuto quindici anni) e gli adolescenti (minori di età compresa tra i quindici e i diciotto anni) al lavoro notturno (L. 17 ottobre 1967, n. 977, cit.); che regolano i casi di astensione dal lavoro per le lavoratrici gestanti o puerpere (L. 30 dicembre 1971, n. 1204); che vietano qualsiasi discriminazione fondata sulla diversità del sesso (L. 9 dicembre 1977, n. 903).

Sotto un distinto versante, prendendo in esame solo alcune delle problematiche affrontate in sede dottrina e giurisprudenziale, va ribadita la realizzabilità dell'apprendistato nell'impresa familiare, avendo il legislatore ammessa «l'assunzione diretta, in qualità di apprendisti, dei figli del datore di lavoro» (art. 5, 8° comma, D. P. R. 30 dicembre 1956, n. 1668) (108); e, sul piano processuale, la competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, sulle domande dirette a far valere diritti patrimoniali riconosciuti al familiare per la sua collaborazione nell'impresa, vertendosi nell'ipotesi prevista dall'art. 409, n. 3, c. p. c. (109).

Una volta poi inserito nella citata disposizione il lavoro del familiare anche per esso deve operare l'art. 2113 c. c., relativo all'annullabilità delle rinunzie e transazioni aventi per oggetto diritti che al lavoratore derivano da disposizioni comunque inderogabili (110). Di contro per le peculiarità caratterizzanti l'impresa familiare va escluso il *repechage* di numerose disposizioni regolanti il lavoro subordinato. Così alla materia in esame non può estendersi la normativa sui licenziamenti individuali, dettata dalla L. 15 luglio 1966, n. 604, come anche quella sull'onere del preavviso, dovendo essere riconosciuto sia al titolare dell'impresa familiare che al lavoratore il diritto di recedere in ogni momento e senza ritardi dal rapporto tra essi instaurato, allorché siano venuti meno i vincoli di collaborazione e solidarietà (111). All'impresa familiare non sembra applicabile neanche l'art. 2112 c. c. perché, nell'ipotesi di

(99) Cfr. al riguardo F. D. BUSNELLI, *op. ult. cit.*, 822-823. In senso contrario però, seppure in relazione alla generale tematica della compatibilità tra diritto di prelazione e procedimento esecutivo, vedi S. GIORDANO, *Prelazione e retratto successorio*, in *Foro Pad.*, 1949, III, 57; F. P. LORS, *op. cit.*, 255; P. FORCHIELLI, *Della divisione* (artt. 713-768), in *Commentario del c. c.* a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1970, 172.

(100) In questi termini V. COLUSSI, *Impresa familiare*, cit., 85.

(101) Cfr. al riguardo G. OPPO, *Comm. Rif. dir. fam.*, cit., 515; F. CORSI, *Il regime patrimoniale della famiglia*, cit., 231-232.

(102) Così testualmente F. CORSI, *op. loc. ult. cit.* In contrario, e cioè per l'attribuzione anche ai partecipi coeredi della legittimazione ad avvalersi della prelazione in caso di divisione ereditaria vedi M. DAVANZO, *op. cit.*, 102; F. D. BUSNELLI, *La prelazione nell'impresa familiare*, cit., 818.

(103) Sembrano propendere per tale soluzione F. CORSI, *Il regime patrimoniale della famiglia*, cit., 230; G. OPPO, *op. loc. ult. cit.* Favorevole ad un intervento legislativo innovativo E. PROTETTI, *op. cit.*, 411, che sottolinea l'opportunità che il diritto di prelazione venga limitato ai partecipi che possano vantare un diritto di collaborazione e che abbiano altresì ottenuto il riconoscimento di tale status mediante un atto notarile o una sentenza da trasciversi, ove l'azienda comprenda beni immobili, presso la conservatoria o le conservatorie territorialmente competenti.

(104) In dottrina vedi però sulla problematica relativa all'applicabilità dell'art. 8 dello statuto dei lavoratori all'impresa familiare S. PATTI, *La prestazione di lavoro nell'impresa familiare*, cit., 221-222.

Per l'affermazione che l'art. 230 bis ha modificato l'art. 34 legge n. 300 del 1970 nel senso di averne allargato i limiti per essere ora consentita la richiesta nominativa anche per i parenti ed affini entro il terzo grado cfr. A. PALAZZO, *Il lavoro nella famiglia e nell'impresa familiare*, cit., 164.

(105) Per tali considerazioni cfr. S. CASCIOLI, *Il lavoro nell'impresa familiare*, cit., 1034.

(106) In questi termini vedi G. OPPO, *Famiglia e impresa*, in *La riforma del diritto di famiglia*, cit., 149.

(107) Per una ampia disamina della partecipazione dei minori all'impresa familiare vedi S. CASCIOLI, *op. cit.*, 1042-1045, che sul trattamento giuridico relativo alla prestazione del minore al di sotto dell'età minima prevista osserva che in tale fattispecie potrebbe trovare applicazione l'art. 2126 c. c. per assicurare una certa tutela al lavoratore, mentre più difficile appare sostenere che il minore in base ad un contratto nullo possa essere inserito nell'impresa e godere i diritti o esercitare i poteri connessi alla partecipazione all'impresa.

(108) Per tale opinione vedi S. CASCIOLI, *op. cit.*, 1044.

(109) Per tale indirizzo cfr. in giurisprudenza tra le altre Cass., 8 aprile 1981, n. 2012, in *Giust. Civ.*, 1981, I, 1595; Id., 23 novembre 1984, n. 6069, *ivi*, 1985, I, 18; Id., 12 dicembre 1986, n. 7460, in *Mass. Giur. It.*, 1986, 1256; Id., 4 marzo 1987, n. 2295, *ivi*, 1987, 353; Id., 1° febbraio 1988, n. 891, *inedita*.

In dottrina vedi per tutti M. GHIDINI, *L'impresa familiare*, cit., 81; R. SCOGNAMIGLIO, *Il lavoro nella famiglia e nell'impresa familiare*, in *Studi in ricordo di A. Auricchio*, Napoli, 1984, 1120; A. e M. FINOCCHIARO, *Diritto alla famiglia*, cit., 1408 e segg. *Contra* invece V. COLUSSI, *Impresa familiare*, cit., 80-81, al quale appare maggiormente rispondente alla natura degli interessi in gioco nell'impresa familiare affermare la competenza del giudice ordinario.

(110) Cfr. al riguardo L. RIVA SANSEVERINO, *Lavoro*, in *Comm. c. c.* a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1986, 551 e segg. In senso contrario invece G. OPPO, *Famiglia e impresa*, cit., 150, secondo cui il regime delle rinunzie e delle transazioni non si applica alle imprese familiari perché deroga ai principi generali «per un sospetto di pressione e di prevaricazione che non può essere trasferito nel rapporto familiare».

(111) Per l'esclusione dell'onere di preavviso vedi V. COLUSSI, *Impresa familiare*, cit., 81, per il quale però se il recesso del lavoratore è giustificato dal comportamento dell'imprenditore spetterà al primo il risarcimento danni. Per una più articolata posizione cfr.

trasferimento d'azienda, il lavoratore familiare versa in una situazione maggiormente garantita rispetto a quella del lavoratore subordinato per avere diritto oltre che alla liquidazione della «partecipazione» anche alla prelazione dell'azienda nei riguardi dei terzi (112).

Un approccio particolare per la rilevanza degli interessi coinvolti merita la specifica problematica attinente alle conseguenze scaturenti dall'invenzione brevettabile del partecipante all'impresa familiare. Fermo restando il diritto del lavoratore ad essere sempre considerato autore dell'invenzione, la soluzione maggiormente accreditabile sembra essere quella che — nel solco della dottrina diretta ad estendere l'ambito applicativo degli artt. 23 e 24 del D. P. R. 29 giugno 1939, n. 1127 a qualsiasi genere di attività inserita nell'altrui organizzazione produttiva (113) — riconosce al titolare dell'impresa familiare l'appartenenza dei diritti derivanti dall'invenzione stessa sia nella cosiddetta invenzione di servizio (cioè fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, avente ad oggetto proprio l'attività inventiva del lavoratore) che nella cosiddetta invenzione d'azienda (cioè fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego in via occasionale), anche se in questo secondo caso va corrisposto al lavoratore un equo premio, commisurato all'importanza dell'invenzione. Al lavoratore partecipante spettano invece i diritti patrimoniali nell'ipotesi di invenzione industriale rientrante nel campo di attività dell'impresa del lavoratore/inventore e non riconducibile in alcun modo allo svolgimento del rapporto lavorativo, per mancare tra tale rapporto e l'invenzione qualsiasi nesso di causalità (art. 24 D. P. R. n. 1127 del 1939) (114). Sotto il profilo previdenziale va evidenziata infine la carenza di tutela dei lavoratori che collaborano nell'impresa (115) e va conseguentemente auspicato un intervento legislativo che valga a garantire ad essi un autonomo ed efficiente trattamento assicurativo. Una riforma in tali sensi si raccomanda, oltre che per il disposto dall'art. 38 Cost., anche per una logica coerenza con precedenti interventi legislativi, per essersi già esteso con gli artt. 1 e 2 L. 22 luglio 1966, n. 613 ai «familiari coadiutori» (e cioè «il coniuge, i figli legittimi o legittimati ed i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza») degli esercenti piccole imprese commerciali l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, e per essersi già comprese, con l'art. 4 D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, nel regime dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali numerose categorie di lavoratori che svolgono la loro attività in regime di piena autonomia (artigiani, soci di cooperative) (116).

10. Nonostante il moltiplicarsi degli studi sull'art. 230 bis permane tuttora una diversità di opinioni su numerose problematiche attinenti all'impresa familiare. A puro titolo esemplificativo va ricordato che incertezze permangono sull'applicabilità del disposto dell'art. 230 bis al lavoro domestico prestato nell'impresa familiare dalla convivente *more uxorio*. Mentre infatti per alcuni non emergono nel testo di legge elementi positivi da cui possa dedursi che il legislatore nel fare riferimento al «coniuge» abbia in realtà inteso

G. OPO, *Comm. Rif. dir. fam.*, cit., 516; M. C. RUFFO, *op. cit.*, 258-259.

(112) Per tale opinione vedi P. MAGNO, *Prime osservazioni sulla nuova disciplina del lavoro familiare*, cit., 346.

(113) Per tale indirizzo cfr. G. OPO, *Creazione intellettuale, creazione industriale e diritti di utilizzazione economica*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1969, I, 1 e segg.

In argomento vedi pure R. FRANCESCHELLI, *Lavoro autonomo, lavoro subordinato e invenzioni di servizio*, in *Studi riuniti di diritto industriale*, Milano, 1972, 996-999, favorevole all'applicazione (analogica) delle norme degli artt. 23 e 24 D. P. R. n. 1127 del 1939 «alle invenzioni dei lavoratori autonomi».

(114) Per un'ampia disamina delle tematiche relative all'invenzione del partecipante all'impresa familiare vedi P. SPADA, *Impresa familiare e invenzione del familiare*, in *Riv. Dir. Ind.*, 1986, I, 30 e segg., cui si rinvia per gli ulteriori richiami dottrinari.

(115) Per l'indirizzo secondo cui il prestatore di lavoro dell'impresa familiare non è soggetto alle assicurazioni sociali né dei lavoratori subordinati né dei lavoratori autonomi cfr. Pret. Macerata, 25 marzo 1980, in *Giur. It.*, 1980, I, 2, 513 con osservazioni di M. CINELLI; Trib. Macerata, 31 gennaio 1981, in *Giust. Civ.*, 1981, I, 879.

(116) Per la non manifesta infondatezza — in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. — dell'art. 4, 1° comma, n. 6 D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella parte in cui non prevede l'assoggettamento al regime assicurativo delle persone nella stessa norma indicate nell'ipotesi in cui prestino la loro opera manuale nell'ambito di un rapporto di impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis vedi Cass., 15 gennaio 1987, n. 4 (ord.), in *Giust. Civ.*, 1987, I, 840. In dottrina sui riflessi previdenziali dell'art. 230 bis cfr. P. SANDULLI, *La posizione previdenziale del coadiutore alla luce del nuovo regime dell'impresa familiare*, in *Dir. Lav.*, 1977, I, 305 e segg.; A. e M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, cit., 1327-1329.

(117) Per tale tesi vedi per tutti M. C. ANDRINI TAMBORLINI,

tutelare rapporti diversi da quelli che nascono dal matrimonio (117), altri invece hanno ritenuto estensibile analogicamente alla convivente *more uxorio* la posizione giuridica riconosciuta al coniuge, facendo leva sulla *ratio* dell'art. 230 bis nonché sulla constatazione che nell'attuale contesto sociale anche fuori della famiglia legittima sovente si assiste a quella comunanza di vita ed interessi che normalmente caratterizza l'impresa familiare (118), dovendosi qualificare la convivenza *more uxorio* non come mero rapporto affettivo e sessuale, di carattere cosiddetto ancillare, bensì come una vera e propria comunanza spirituale ed economica (119). Su un distinto versante risulta in egual misura incerto se i familiari collaboratori ex art. 230 bis, che già si trovano inclusi nel computo dei dipendenti ai fini della qualifica dell'impresa come artigiana (art. 2 della L. 25 luglio 1956, n. 860), debbano o meno computarsi ai fini del calcolo complessivo del personale occupato, ai sensi dell'art. 11 L. 15 luglio 1966, n. 604 e dell'art. 35 L. 20 maggio 1970, n. 300 (120), atteso che la normativa sui licenziamenti individuali deve trovare applicazione per gli estranei (o per i parenti od affini di grado eccedente quello previsto dall'art. 230 bis) che prestano lavoro subordinato nell'impresa familiare.

Se si osserva infine che permangono non trascurabili margini di dubbio intorno a punti nodali dell'impresa familiare quale quelli relativi ai suoi limiti dimensionali (e cioè all'utilizzabilità dello schema dell'art. 230 bis oltre che alle piccole anche alle medie e grandi imprese) ed alla sua estensibilità a particolari settori (esercizio delle professioni liberali non di rado organizzate ad impresa) (121), è agevole prevedere che l'art. 230 bis rappresenterà ancora negli anni futuri oggetto di viva attenzione da parte degli studiosi.

Già da adesso però si mostrano alcuni segni di inadeguatezza della disciplina dell'impresa familiare cui il legislatore potrebbe opportunamente porre rimedio perfezionando il proprio intervento in una materia che, proprio perché tende a fare dell'impresa una comunità di lavoro e di affetti all'interno della quale ciascun componente il nucleo familiare può sviluppare la propria personalità, ha bisogno per il perseguimento di tali obiettivi non di dubbi ma di rassicuranti certezze.